

**La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra
secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della
“fratellanza umana”?***

Luigi Colella

SOMMARIO: 1. Costituzionalismo e religione tra globalizzazione e immigrazione. – 2. Stato democratico e principio di laicità nella geografia europea. – 3. Simbolismo religioso e identità culturali (dei migranti): la giurisprudenza come formante del diritto multireligioso. – 4. L'universo religioso dei migranti in Italia come mosaico di culture (oltre il timore di una invasione). – 5. «Piccole porzioni di Sion nel mezzo della Babilonia»: l'esperienza della comunità Sikh in Italia. – 6. Multiculturalismo, *ameliorative secularism* e fraternità: il contributo dell'esperienza indiana. – 7. Conclusioni.

1. Costituzionalismo e religione tra globalizzazione e immigrazione

I fenomeni migratori e la globalizzazione sono processi che hanno determinato la trasformazione della società contemporanea, ormai diventata sempre più un *mix* di identità, culture e religioni diverse; fattori questi che contribuiscono a delineare la nuova fisionomia della comunità statale, che appare essere sempre più complessa e multiculturale¹.

Il superamento della fisionomia della forma di *Stato nazione*, caratterizzato da una sola lingua, una sola cultura e una sola religione, costituisce una realtà evidente in tutti i Paesi dell'Europa continentale

* L'articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a *double-blind peer review*. L'articolo è pubblicato nell'ambito delle attività del Modulo Jean Monnet CRISES “Critical Risks for Integration and Solidarity in the European Space” (2018-2021), 599047-EPP-1-2018-1-IT-EPPJMO-MODULE.

¹ AA. VV., *Libertà religiosa, diritti umani, globalizzazione*, a cura di G. Amato, C. Cardia, in *L'unità del diritto*, Collana del Dipartimento di Giurisprudenza, Roma, 2017; AA. VV., *Fenomeni migratori, diritti umani e libertà religiosa*, a cura di A. Ingoglia, M. Ferrante, Padova, 2017.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

considerata uno spazio giuridico e politico, sempre più multi-etnico, multiculturale e multireligioso. L'esigenza di tutela globale dei diritti culturali ha portato la dottrina a superare la visione di uno Stato chiuso, monoclassista e nazionale, sino a delineare, nell'ambito dei sistemi costituzionali comparati², una crisi dello Stato-nazione³ e così a preferire nuovi modelli di Stato aperto, cosmopolita⁴ e multiculturale⁵.

In questa cornice, la religione è al centro del dibattito pubblico nella società multiculturale ed è spesso identificata come la causa di conflitti globali su larga scala⁶.

Come sostiene una autorevole dottrina, nell'attuale momento storico la *rule of law* e la *rule of God* sembrano essere in rotta di collisione⁷; esiste un rinnovato scontro tra ordini, accentuato da

² Sul punto cfr. L. Pegoraro, A. Rinella, *Sistemi costituzionali comparati*, Torino, 2017, p. 79-86; L. Pegoraro A. Rinella, *Diritto pubblico comparato. Profili metodologici*, Padova, 2007, p.51 ss.

³ Sulla crisi dello Stato nazionale vedi in particolare A.A.V.V., *Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisdizionale, tutela dei diritti fondamentali*, Torino, 2015; per una disamina della crisi del modello francese cfr. L. Colella, *La crisi dello Stato nazione in Francia tra globalizzazione, multiculturalismo e libertà religiosa: brevi note dopo la querelle "anti burkini"*, in AA.VV., *Ars boni et aequi. Il diritto fra scienza, arte, equità e tecnica*, Milano, 2016, p. 221 ss. Si veda ancora A. Diacono, *La crisi dello Stato nazione nell'epoca della globalizzazione: Bauman, Beck e Giddens a confronto*, in http://www.filosofico.net/inattuale/crisi_stato.htm (accesso maggio 2019).

⁴ P. Glenn, *The Cosmopolitan State*, Oxford, 2013. Secondo questo dimostra che l'idea dello stato-nazione è fallita e dovrebbe cedere alla comprensione dello Stato come necessariamente di carattere cosmopolita.

⁵ D. Amirante, V. Pepe (a cura di), *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali*, Torino 2011; G. Cerrina Feroni, V. Federico (a cura di), *Società multiculturali e percorsi di integrazione. Francia, Germania, Regno Unito ed Italia a confronto*, Firenze, 2017. G. Lazzarini, *La società multi-etnica*, Milano, 1993, p.146; K. Topidi, L. Fielder (a cura di), *Religion as Empowerment: Global legal perspectives*, Londra, 2016. Sulla particolare esperienza del multiculturalismo ante litteram indiano si veda D. Amirante, *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, Bologna, 2015.

⁶ A. Fuccillo, R. Santoro, *Diritto, Religioni, Culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Torino, 2017, dove si ricorda che «il fattore religioso sta riemergendo con vigore dal sacrario della coscienza».

⁷ R. Hirschl, A. Shachar, *Competing Orders? The Challenge of Religion to Modern Constitutionalism*, in *The University of Chicago Law Review*, 85,2018, p. 425 ss.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

fenomeni come la globalizzazione e i fenomeni migratori che hanno aperto i confini statali e operato una enorme deterritorializzazione delle culture e dei diritti identitari.

L'immigrazione (intesa come movimento di persone e di culture) contribuisce ad un incontro/scontro tra diritti e libertà fondamentali, spesso in conflitto. Secondo Habermas «ogni libertà è, nel senso più profondo, una libertà culturale»; pertanto, se la libertà religiosa è «la libertà culturale per eccellenza»⁸ allora è inevitabile che l'incontro/scontro tra la libertà religiosa di un immigrato e la libertà religiosa di un residente comporti inevitabilmente un incontro/scontro tra culture. L'incontro/scontro tra culture come conseguenza della globalizzazione e della crisi migratoria, costituisce ormai un fattore capace di alterare gli equilibri del costituzionalismo nello Stato nazione ancorato alla fisionomia di un modello monoculturale (o identitario).

Lo scontro tra poteri, temporale e spirituale, rievoca storicamente la celebre frase detta da Gesù e riportata nei vangeli sinottici «Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio»; conduce, oggi, ad una nuova riconsiderazione degli equilibri tra ordinamento giuridico e ordinamento religioso. Ad alimentare quello che è stato definito uno «scontro tra ordini» (religioso e giuridico) vi è sicuramente il fenomeno migratorio, inteso come quei flussi, spesso incontrollati, di persone, con una propria dignità e cultura, che giungono, attraversando il mar Mediterraneo anche da irregolari, sullo spazio comune europeo.

È indubbio che una delle grandi questioni che le migrazioni pongono alle società riceventi riguarda l'aumento del pluralismo religioso, con le sue implicazioni culturali, sociali ed istituzionali. Per queste ragioni, la tutela delle diversità e il multiculturalismo religioso rappresentano una delle nuove sfide per lo stato di diritto⁹ e per il costituzionalismo contemporaneo.

Contrariamente alle previsioni della teoria della secolarizzazione, la religione è tornata al centro del dibattito pubblico (si pensi al

⁸ P. Habermas, *I diritti fondamentali nelle società pluralistiche e la Costituzione del pluralismo*, in M. Luciani (a cura di), *La democrazia alla fine del secolo*, Roma-Bari, 1994, p. 165 ss.

⁹ J. Habermas, *Lotte per il riconoscimento nello Stato democratico di diritto*, in J. Habermas J., C. Taylor (eds.), *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, Milano, 2001. J. Habermas, *Dalla tolleranza alla democrazia*, in *MicroMega*, 2003, n. 5, p. 322

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

problema dei simboli religiosi e della satira) e della discussione politica, sino a essere oggetto di strumentalizzazione per fini politici ed elettorali con la conseguenza di produrre forme di estremismo e di disprezzo per i diritti degli "altri".

Uno studio che si è occupato di recente del rapporto tra migrazioni e libertà religiosa dei migranti¹⁰, ha già individuato due motivi principali di questa nuova problematicità per il diritto della post modernità. In primis, a partire dall'indimenticabile 11 settembre 2001, si è spesso portati a disprezzare il fenomeno migratorio degli irregolari (quasi come una patologia dell'ordinamento giuridico), sino ad associare gli immigrati, l'Islam e le minacce terroristiche¹¹. Altro fattore che alimenta, senza dubbio, la complessità del rapporto tra religione e immigrazione va ricercato nel c.d. "conflitto" tra la religiosità degli immigrati (il loro Dio, i costumi, i simboli e le loro tradizioni religiose) e la progressiva secolarizzazione delle società europee.

I fenomeni migratori che stanno interessando l'Europa hanno confermato la fine della geografia tradizionale, rappresentando non solo la genesi dell'universalismo, ma anche l'origine della frammentazioni delle identità culturali e religiose all'interno e all'esterno degli Stati membri dell'UE, con un aumento dei conflitti culturali e sociali in questi ultimi.

In una stagione di crisi del costituzionalismo dello Stato nazione, quello dei diritti religiosi rappresenta il terreno più fecondo per avviare nello Stato multiculturale la ricerca di un rinnovato equilibrio sociale o per promuovere nuove cittadinanze.

Pertanto, in questo scritto tenteremo di dimostrare come il terreno della *immigrazione* e della *libertà religiosa* (intesa come espressione della dignità umana e "libertà delle libertà"), nonché del dialogo interreligioso (che è prima di tutto dialogo tra culture) e dei valori della tolleranza, possano costituire un bene comune unificante e

¹⁰ M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), *Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione*, Bologna, 2018, p. 17 ss.

¹¹ Per un approfondimento cfr. F. Alicino, *Lo Stato laico costituzionale di diritto di fronte all'emergenza del terrorismo islamista*, in Rivista telematica (www.statoecliese.it), n. 2 del 2018, p. 1-37. Per una visione più ampia vedi P. Consorti, *Diritto e religione*, Bari, 2014; cfr. anche P. Consorti, A. Valdambri (a cura di) *Gestire i conflitti interculturali ed interreligiosi. Approcci a confronto*, Pisa, 2014.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

“risorsa necessaria” per edificare, nell’era della globalizzazione, un nuovo spazio costituzionale aperto e comune a tutti (stranieri e non); uno spazio giuridico costruito intono alla dignità della *persona umana* intesa come fine ultimo di ogni diritto fondamentale.

2. Stato democratico e principio di laicità nella geografia europea

Storicamente al principio *cuis regio, eius et religio*, fondamento dello Stato confessionale, si è contrapposta la famosa affermazione *etsi Deus non daretur* (Grozio), inteso come principio di neutralizzazione dell’impatto della religione sulla vita pubblica. Tanto la prima, quanto la seconda tesi, sembrano non sufficienti per rispondere alle nuove esigenze poste dalla trasformazione della società della globalizzazione contemporanea e per spiegare l’avvento dello Stato multiculturale¹².

L’esperienza giuridica dimostra che i diritti religiosi ricevono maggiore garanzia di tutela in contesti (statali) sostanzialmente laici, secolarizzati e geneticamente multiculturali (si pensi a modelli come Usa, Canada e India), in cui vi è una ampia tutela costituzionale delle diversità e una certa equidistanza dello Stato (e della politica) rispetto alla religione.

La tutela dei diritti di libertà religiosa e di coscienza, così come regolati dall’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo del 1950, interpretati e applicati dalla Corte di Strasburgo, rappresentano un quadro di posizioni giuridiche soggettive, espressioni della dignità umana, meritevoli di tutela costituzionale in tutti i paesi europei.

Analizzare il rapporto tra immigrazione e religione in Europa, implica di richiamare prima di tutto il rapporto tra democrazia e laicità¹³, che assume una fisionomia diversa a seconda del contesto statale di riferimento.

Secondo una autorevole dottrina, uno Stato può dirsi laico se «non prende partito a favore di una o di un’altra religione» (Zagrebel'sky), ovvero se opera con imparzialità ed equidistanza in materia di

¹² S. Ferrari, *Diritti e religioni*, in S. Ferrari (a cura di), *Introduzione al diritto comparato delle religioni. Ebraismo, islam e induismo*, Bologna, 2008, p. 12 ss.

¹³ E.W. Böckenförde, *Diritto e secolarizzazione*, Roma-Bari, 2007.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

professioni di fede e convinzioni religiose e non religiose: un «principio che vieta non solo di assumere una religione come religione di Stato, ma anche di assicurare trattamenti privilegiati, in corrispettivo della funzione ch'essa svolge nella compagine sociale»¹⁴. Come ricorda Giovanni B. Varnier stato laico *significa uguaglianza di opportunità tra tutte le fedi e distinzione tra la sfera civile e quella religiosa*¹⁵.

Come ha avuto modo di evidenziare qualche altro studioso, "laicità" è omologa di "secolarizzazione" e si contrappone a "confessionalità". Sono pertanto laici non coloro che negano l'esistenza di Dio (si pensi agli atei), non coloro che sono indifferenti rispetto al problema di Dio (agnostici), ma coloro che - anche se credenti - rifiutano di fondare la politica, le istituzioni, la convivenza civile su basi teologiche, fideistiche¹⁶.

In questo quadro, ancora prima di verificare gli effetti della crisi migratoria sul panorama religioso, si pone il problema di verificare l'orizzonte europeo del rapporto tra democrazia e libertà di religione a livello degli Stati membri dell'U.E.

La premessa necessaria da cui partire è la dichiarata incompetenza dell'Europa nel disciplinare il rapporto tra l'Unione e le confessioni religiose¹⁷. L'integrazione europea «ha suggerito alle Chiese di ripensare se stesse in un'ottica continentale, anziché puramente nazionale, e quindi di ristrutturarsi per inserirsi in qualche modo nel

¹⁴ G. Zagrebelsky, *Religio civilis vs democrazia*, in *Micromega*, Almanacco di Filosofia (Dio, nichilismo, democrazia), 2008, p. 84. Per un approfondimento si veda A. Di Giovine, *Stato liberale, Stato democratico e principio di laicità*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fascicolo speciale, maggio 2019, p. 217.

¹⁵ G.B. Varnier, *Laicità, radici cristiane e regolamentazione del fenomeno religioso della dimensione dell'U.E.*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, giugno 2008, p. 6.

¹⁶ G. Preterossi, *Contro le nuove teologie della politica*, in G. Preterossi (a cura di) *Le ragioni dei laici*, Roma-Bari, 2005, p. 3; sul punto si rinvia anche a G. Alpa, *Persona e principio di laicità*, in G. Alpa, G. Resta (a cura di), *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, Trattato di diritto civile diretto da R. Sacco, Torino, 2006, p. 257. Cfr. P. Matvejevuc, *L'Europa e il laicismo*, in E. Scalfari (a cura di), *Dibattito sul laicismo*, Roma, 2005, p. 115 ss.

¹⁷ Cfr. G. Barberini, *Lezioni di Diritto ecclesiastico*, IV ediz., Torino, 2007, p. 347-377. Sul rapporto tra diritto e religione in Europa cfr. R. Mazzola (a cura di), *Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in materia di libertà religiosa*, Bologna 2012.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

cammino verso l'unità dei popoli europei». Secondo alcuni studiosi, oggi ci troviamo di fronte ad una costruzione rovesciata, unita, come afferma Varnier, «da un collante di regolamenti (che in quanto tale non risponde a democrazia) e divisa nel contenuto dei temi etici di valore generale»¹⁸.

In tutti questi anni, progressivamente, si è andata costituendo una identità religiosa del continente fatta di elementi compositi, che ha i due poli opposti nel *laicismo* della Francia e nel *confessionismo* della Grecia; l'integrazione delle comunità musulmane e di altre religioni nella società europea, pone alla laicità problemi non previsti dal legislatore e determina reazioni di integralismo confessionale.

In questo quadro, l'attuale crisi migratoria ha segnato una divisione più netta tra Stati conservatori (monoculturali) e più inclini a difendere l'identità culturale e religiosa europea e quelli invece più laici e multiculturali, aperti al pluralismo religioso. Non è un caso che la libertà religiosa rappresenti un vero e proprio "barometro" della politica multiculturale e dei processi di integrazione che sono portati avanti all'interno di ogni Stato membro.

Ancora prima di ipotizzare la costruzione di un laicismo o di una laicità tutta europea, preme richiamare il rapporto tra principio di laicità e Stato liberal-democratico nel panorama europeo, con un riferimento alle Costituzioni delle maggiori esperienze statali.

Come ha avuto modo di verificare di recente la dottrina (Di Giovine), sul piano teorico esiste - o dovrebbe esistere - un rapporto indissolubile tra democrazia e laicità.

Non sempre lo Stato liberale è Stato laico e non sempre democrazia e laicità sono un tutt'uno. In una prospettiva comparata, se si guarda alla geografia europea, esistono Stati democratici non laici¹⁹, *in quanto non rispettosi dei valori fondanti la laicità, quali l'autonomia assiolgia e l'equidistanza dello Stato nei confronti delle varie confessioni e dei loro universi valoriali.*

¹⁸ G.B. Varnier, cit, p. 6-7.

¹⁹ F. Onida, *Il problema dei valori nello Stato laico*, in AA. VV. (a cura di), *Il principio di laicità nello Stato democratico*, con introduzione di M. Tedeschi, Soveria Mannelli, 1996, p.83-98.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

La geografia europea, in ordine al fattore religioso, dimostra la presenza di Stati in cui sono riconosciute "Chiese di Stato"²⁰ e Paesi che sfociano in un "confessionalismo" anche in assenza di Chiese di Stato. Alcuni Stati, infatti, riconoscono la Chiesa cattolica come "Chiesa di Stato": si pensi alla religione cattolica dei c.d. microstati, ovvero del Principato di Monaco, della Repubblica di Malta e del Principato del Liechtenstein. Vi sono poi altri Stati come la Danimarca, la Norvegia e l'Islanda in cui la "Chiesa di Stato" è la religione protestante²¹. Ad arricchire il panorama ci sono esperienze statali in cui il testo Costituzionale richiama l'attenzione particolare del fattore religioso, anche se non si può parlare di Chiese di Stato. Per esempio, la Chiesa cattolica in Irlanda e quella ortodossa in Grecia, pur non definite "Chiese di Stato", hanno conquistato in Costituzione una primazia che sfocia nel confessionalismo (Di Giovine). Allo stesso modo, ombre di confessionalismo sono presenti anche nelle carte costituzionali della Germania e della Spagna. A queste esperienze vanno affiancati gli Stati dell'area post-sovietica, in cui il richiamo alla conservazione delle radici cristiane è molto forte: si pensi alla Repubblica Ceca o a quei Paesi come Polonia e Ungheria in cui i ripetuti richiami a Dio si associano ad una tendenza nazionalistiche nega la diversità e il multiculturalismo, sino a giustificare l'appellativo di democrazie illiberali.

Per quanto riguarda il nostro Paese, come si ricorderà, fu Giorgio La Pira che, nella seduta antimeridiana del 22 dicembre 1847, propose di far iniziare il testo della Costituzione con l'evocazione «in nome di Dio il popolo italiano si dà la presente Costituzione» e che poi ritirò constatando l'impossibilità di rendere solenne un'unità di fondo dell'Assemblea, che era il fine che voleva perseguire (Ceccanti)²².

Come ricorda la dottrina che si è occupata del tema (Varnier), in Italia il legislatore costituente non ha scelto il principio di *separazione* tra Stato e Chiesa, ma quello di *collaborazione* (che significa lavorare insieme) tra lo Stato e tutte le confessioni (e non solo la Chiesa

²⁰ Cfr. S. Ceccanti, *Una libertà comparata. Libertà religiosa, fondamentalismi e società multietniche*, Bologna, 2001, p.10.

²¹ In Svezia nel 2000 si è posto fine allo statuto di Chiesa di Stato, di cui beneficiava la Chiesa luterana.

²² Vedi sul punto S. Ceccanti, cit., p. 68.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

cattolica)²³. Questo dato (la collaborazione in luogo della separazione) porta a considerare il nostro sistema non completamente laico. Non si può negare, infatti, che la Chiesa cattolica, anche attraverso il volontariato e la missionarietà, svolge una attività di supplenza e di supporto alle istituzioni della società civile.

Ora, senza voler assolutamente fare una apologia del cristianesimo, mi preme sottolineare che in alcuni Paesi d'Europa l'eco del cristianesimo e delle radici giudaico-cristiane è ancora molto forte. Dunque, pur condividendo la tesi secondo cui se è vero che sul piano teorico «uno Stato liberale non può che essere laico, in realtà (e nei fatti) non è sempre vero che la democrazia è laica per definizione»²⁴.

In questo quadro, la Carta di Nizza e poi la Costituzione europea, senza disconoscere i valori cristiani dell'Occidente, hanno scelto di non fondare l'Unione sulle "Radici cristiane dell'Europa" e quindi hanno preferito la secolarizzazione. Ciononostante, in molti Paesi europei la presenza della religione cattolica e del cristianesimo è ancora così viva e forte tanto da costituire una posizione dominante e maggioritaria, spesso ingombrante, per le religioni dei migranti.

A nostro avviso, il rapporto tra immigrazione e religione non può prescindere dal considerare la reale dimensione del principio di laicità e la sua ampiezza, ovvero quella che Giannini chiamava la «realità giuridica effettuale» che spesso è tendenzialmente opposta alla «enunciativa costituzionale».

I flussi migratori degli ultimi anni hanno visto persone con culti e religioni diverse giungere in uno spazio europeo in cui il processo di secolarizzazione è, a nostro avviso, tuttora *in progress*. Di fronte alla crisi migratoria, dunque, la sfida per gli Stati europei sarà quella di ridurre il *gap* tra realtà giuridica effettuale ed enunciativa costituzionale, in modo da assicurare la tutela delle diversità senza pregiudizi per la libertà religiosa dei migranti.

²³ Per un approfondimento cfr. G. Casuscelli, *Le laicità e le democrazie: la laicità della "Repubblica democratica" secondo la Costituzione italiana*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 2007, e in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 1/2007.

²⁴ A. Di Giovine, *Stato liberale, Stato democratico e principio di laicità*, cit. p. 215-250.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Condividiamo il pensiero di quanti hanno già ritenuto necessario progettare il futuro dell'Europa tenendo conto delle nuove religioni presenti sul territorio europeo, ma senza ignorare il passato, soprattutto «*se vogliamo una Europa che abbia alla base della propria unità non soltanto gli interessi economici, ma la memoria della capacità unificante del retaggio storico della propria cultura*» (G.B. Varnier).

3. Simbolismo religioso e identità culturali (dei migranti): la giurisprudenza come formante del diritto multireligioso

Nel panorama globale, gli immigrati che partono e si imbattono nel viaggio della speranza, non arrivano "nudi": portano con sé, nel loro bagaglio culturale e giuridico, anche tradizioni, sistemi morali e simboli²⁵.

Come ricorda Colaiani²⁶, la società multiculturale ha «evidenziato la raggiunta inidoneità dei simboli religiosi ad assolvere la funzione simbolica del mettere insieme»; i simboli, infatti, spesso dividono e separano. Sono proprio i simboli, in certi casi, a mettere in crisi la libertà religiosa quando viene a manifestarsi nella sua sfera pubblica²⁷; sono proprio i conflitti sui simboli religiosi che possono mettere in crisi il costituzionalismo dello Stato nazione²⁸.

²⁵ G. Filoramo, *Il grande racconto delle religioni di Giovanni Filoramo*, Bologna, 2018; vedi sul punto anche M. Ambrosini, P. Naso, C. Paravati (a cura di), *Il Dio dei migranti. Pluralismo, conflitto, integrazione*, Bologna, 2018.

²⁶ N. Colaiani, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose. Un percorso costituzionale*, Bologna, 2006, p. 76.

²⁷ E. Palici Di Suni, *Simboli religiosi e laicità: aperture e chiusure in alcune recenti pronunce*, in *Rivista di diritti comparati*, n. 1/2017, p. 4. U. De Siervo, *Problemi della laicità nel diritto pubblico*, in G. Dalla Torre (a cura di), *Ripensare la laicità*, Torino, 1993, p. 139.

²⁸ Cfr. S. Prisco, *Le radici religiose dei diritti umani e i problemi attuali*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2011, p. 24. Secondo questo autore «La laicità raggiunta nella nostra parte del mondo è dunque messa a dura prova, a partire dall'atteggiamento verso i segni simbolici e gli abbigliamenti che caratterizzano le persone - dal crocifisso alla menorah e alla torah, dal velo islamico di varia foggia alla kippah - nonché dalle vicende che investono i luoghi dei culti, dalle chiese alle

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

La deterritorializzazione della religione e il simbolismo religioso nella sfera pubblica²⁹ lanciano, infatti, le nuove sfide³⁰ alla società globale in cui si affrontano nazionalismo e cosmopolitismo, individualismo e universalismo, assimilazionismo e integrazione, protezione delle identità e tutela delle diversità.

Si ricorderà, per la sua portata storica, il caso *Lautsi e altri c. Italia*, in cui il conflitto culturale e religioso sulla esposizione del crocifisso è emerso in tutta la sua evidenza. In quella occasione, dopo un lungo iter giudiziale, la Corte EDU nel 2011 stabiliva legittima la scelta dello Stato italiano di riservare maggiore visibilità alla religione maggioritaria del Paese, attraverso la semplice esposizione di un simbolo religioso (quale il crocifisso) negli ambienti di scuola, sempre che tale scelta non conducesse al vero e proprio indottrinamento. Pertanto, la sola affissione del crocifisso nelle aule scolastiche, non accompagnata da insegnamenti obbligatori del cristianesimo, né da forme di intolleranza verso gli alunni di religione diversa, non può ritenersi offensiva e non viola il diritto dei genitori di orientare i propri figli verso un'educazione conforme alle proprie convinzioni religiose (art. 2 del Protocollo n. 1)³¹.

Si pensi al *caso del velo*³² e del *burkini* in Francia e/o alle pratiche di culto legate al bilanciamento della religione con gli altri valori costituzionali, quali l'esigenza di sicurezza, dell'ordine pubblico e della

moschee, dalle sinagoghe ai minareti, la cui libera erezione in un territorio o in un altro del pianeta è investita da polemiche e addirittura è oggetto di procedimenti referendari (come, per gli ultimi, nella finora disincantata Svizzera), mentre in nome del proprio Dio e del rifiuto dell'altrui proselitismo v'è chi torna - all'alba del terzo millennio - finanche ad uccidere» (p. 12).

²⁹ S. Ferrari, *Diritti e religioni*, in S. Ferrari (a cura di), cit. p. 9 ss.

³⁰ AA. VV. (A. Angelucci, M. Ilia Bianco, W. Brozowski, M. Croce, F. Croci, R. Geraci, L. Giannuzzo, S. Haydn-Quindeau, C. Maioni, F. Mauri, J. Moir e J. Wagner, S. Montesano, C. Nardocci, A. Negri, M. Parisi, M. Toscano, A. Tranfo, G. Zaccaroni), *Pluralismo religioso e integrazione europea: le nuove sfide*, in Rivista telematica (www.statoechiase.it), n. 3 del 2019, p. 1-377.

³¹ Cfr. Corte EDU, Grande Chambre - sentenza 18 marzo 2011 (ricorso n. 30814/06).

³² P. Cavana, *I segni della discordia. Laicità e simboli religiosi in Francia*, Torino, 2004, p. 174 ss.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

legittima difesa³³. La *querelle burkini*, sollevata in Francia, costituisce solo uno dei casi che mette in luce la crisi dello Stato nazione francese, in cui viene fortemente in rilievo la problematica della tutela della libertà religiosa e dei diritti dei gruppi minoritari e dei immigrati, i quali rivendicano la tutela giuridica e la garanzia costituzionale dei diritti fondamentali, come la libertà religiosa e di espressione.

Ancora più attuale è il *Kirpan case* in Italia che, alla pari del caso burkini, ha suscitato un profondo dibattito culturale, politico e giurisprudenziale³⁴. In molti altri casi (in altri Paesi democratici), il pugnale dei Sikh è stato oggetto di un bilanciamento di opposti interessi e valori costituzionali quali la libertà religiosa, da un lato, e l'ordine pubblico e la sicurezza, dall'altro³⁵. Il Regno Unito, già nel 1988, ha adottato una disposizione che autorizza a portare in pubblico armi da taglio o da punta «*for religious reasons; or as part of any national costume*» disposizione pensata proprio per consentire agli indiani Sikh di indossare il *kirpan*. Negli Stati Uniti, invece, pur in assenza di una disposizione *ad hoc*, la giurisprudenza si è basata sul *Religious Freedom Restoration Act*, emanato nel 1993 dal Congresso, per assolvere un indiano Sikh dal reato di porto abusivo di un'arma letale nascosto. In Canada, si ricorderà lo storico caso Multani, dove la Corte Suprema canadese, in base all'art. 27 della Carta canadese dei diritti e delle libertà fondamentali, annullava la decisione dell'autorità scolastica che aveva proibito di indossare il rituale pugnale a scuola³⁶.

³³ P. Flores d'Arcais, *La guerra del Sacro. Terrorismo, laicità e democrazia radicale*, Cortina, 2016. M. L. Maniscalco, *Living together. Considerazioni oltre la querelle del burkini*, in *Democrazia e sicurezza*, anno VI, n. 3, 2016, p. 1-15.

³⁴ Si veda A.M. Nico, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Osservatorio Costituzionale*, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p. 4

³⁵ T.F. Giupponi, *La sicurezza e le sue "dimensioni" costituzionali* in S. Vida (a cura di), *Diritti umani: trasformazioni e reazioni*, Bologna, 2008, p. 275-301. J. Pasquali Cerioli, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2009, p. 9.

³⁶ *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, 2006, 1 S.C.R. 256. Sul punto cfr. T. Groppi, *Il multiculturalismo come strumento per la costruzione dell'identità nazionale: l'esperienza canadese*, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di) *Stato democratico e società multiculturale. Dalla tutela delle minoranze al riconoscimento*

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Nel nostro Paese, la sentenza n. 31 della Corte di Cassazione del 2017, da più parti commentata³⁷, ha rappresentato, a nostro avviso, un limite alla libertà religiosa nel momento in cui i giudici hanno condannato per il reato di porto d'armi³⁸ un indiano di religione sikh, che portava con sé il *kirpan*. La vicenda, che ha suscitato un grande eco mediatico, ha assunto un significato politico, oltre che giuridico, per aver statuito l'obbligo dell'immigrato «di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»³⁹.

Ad arricchire il dibattito, soccorrono, nel panorama europeo, due sentenze rese il 14 marzo 2017, concernenti la *causa C-157/15 Samira Achbita c. G4S Secure Solution NV* e la *causa C-188/15 Asma Bougnaoui c. Micropole SA*, con cui la Corte di Giustizia si è espressa per la prima volta sulla tematica dell'uso di simboli religiosi sul luogo di lavoro. Il primo caso riguardava il licenziamento di una receptionist, giustificato dal rifiuto opposto da quest'ultima alla richiesta di togliere il velo durante le ore di lavoro, comportamento ritenuto lesivo della regola prevista dal regolamento interno, la quale vietava ai dipendenti di «indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose». La sussistenza di una simile norma interna distingue tale fattispecie da quella riguardante il licenziamento di un ingegnere, predisposto dall'impresa a fronte delle lamentele sollevate da un cliente, per il fatto che la dipendente indossasse il velo durante gli incontri lavorativi.

delle diversità culturali, Torino, 2011, p. 26. Sul caso Kirpan in Canada si veda R.W. Bauman, *Multiculturalism and Religion in Canada: the Kirpan Case*, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), cit. p 47-55.

³⁷ Cfr. Cass., sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh. Per un approfondimento cfr. G. Salmè, *Il multiculturalismo nella giurisprudenza della Corte di cassazione*, in rivista *questionegiustizia* n. 1/2017, reperibile in http://questionegiustizia.it/rivista/2017/1/il-multiculturalismo-nella-giurisprudenza-della-corte-di-cassazione_432.php.

³⁸ Reato ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, condanna già inflitta dal Tribunale di Mantova.

³⁹ Secondo la Corte non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur costituendo una necessità, portasse alla formazione di «arcipelaghi culturali confliggenti», ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Casi analoghi, in cui il simbolismo religioso ha assunto particolare importanza nella sfera pubblica, hanno riguardato i conflitti tra la *libertà religiosa* e i *nuovi diritti*, come per esempio i diritti degli omosessuali. Si pensi al caso *Masterpiece Cakeshop Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission*, in cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso in favore di Jack Phillips, pasticcere cattolico⁴⁰, per essersi rifiutato di realizzare la torta nuziale, accusandolo di aver violato le leggi anti-discriminazione. Per la Corte Suprema degli USA, tale *Commissione* ha mostrato ostilità verso il credo religioso del pasticcere e l'obiezione religiosa di Phillips non è stata considerata con la "necessaria neutralità", in base alla *Free Exercise Clause* del I Emendamento⁴¹. La sentenza statunitense ha sicuramente influenzato il Regno Unito, dove la Corte Suprema, con la sentenza *Lee v Ashers Baking Company Ltd and others [2018] UKSC 49*⁴², ha posto l'accento sulla necessità di garantire la libertà ad ognuno di professare liberamente il proprio credo, non potendosi costringere nessuno ad assumere un comportamento (o manifestare un messaggio) contrario alle proprie convinzioni religiose. Anche in questo caso la vicenda riguardava la pasticceria Ashers, alla quale un attivista Lgbt, nel 2014, aveva commissionato una torta con il logo e lo slogan «*Supporta il matrimonio gay*». Come nel caso americano, la pasticceria inglese, a conduzione familiare e dal tipico nome biblico, si era detta indisponibile

⁴⁰ L. P. Vanoni, "It is (not) a piece of cake": libertà di espressione e politiche antidiscriminatorie in America. Note a margine del caso *Masterpiece Cakeshop, Ltd. v. Colorado Civil Rights Commission*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 28 del 2019.

⁴¹ In tal senso si veda anche L. Colella, *Libertà religiosa e coppie "same sex" tra tradizione, globalizzazione e comparazione*, in V. Pepe, L. Colella (a cura di), *Saggi di diritto pubblico italiano e comparato*, Salerno, 2019, p. 174; S. Pasetto, *Corte suprema, sentenza Masterpiece Cakeshop, Ltd., et al. v. Colorado Civil Rights Commission et al., No. 16-111, 584 U.S. - (2018), del 4 giugno 2018, su libertà di religione e diritti LGBT*, reperibile in <https://www.cortecostituzionale.it/documenti/pubblicazioni/dac2/4.pdf>.

⁴² Il testo integrale <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2017-0020-judgment.pdf>.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

a realizzare la torta richiesta trattandosi di un messaggio in contrasto con la propria fede cristiana⁴³.

In questa cornice, proprio alla giurisprudenza, che costituisce «*il primo vero formante del diritto multiculturale*»⁴⁴, spetta il difficile compito di regolare l'incontro/scontro tra diritti in conflitto, libertà fondamentali, religioni diverse e diritti culturali⁴⁵. Tuttavia, l'interprete dovrà non solo guardare al diritto, ma anche all'antropologia, alla storia e alla sociologia e rivestire così il ruolo di conoscitore attento della cultura del diverso, per non cadere nella trappola di un rigido assimilazionismo culturale.

Si tratta, in termini più propriamente giuridici, di bilanciare sul piano costituzionale le posizioni contrapposte, utilizzando il principio di ragionevolezza e proporzionalità, individuando quelle soluzioni in grado di salvaguardare le diversità nei limiti della tutela dei diritti fondamentali.

⁴³ Il sig. Lee, un uomo omosessuale, aveva chiesto una torta personalizzata con la raffigurazione di Bert ed Ernie, due personaggi dei cartoni animati statunitensi, divenuti, nel tempo simbolo delle unioni omosessuali, nonché la dicitura «Sostieni il matrimonio omosessuale». Al momento dell'acquisto, la sig.ra McArthur aveva accettato l'ordinazione ed il relativo pagamento senza alcuna obiezione, sia per evitare una situazione imbarazzante per il sig. Lee, sia per prendersi il tempo necessario per formulare una risposta adeguata. Pochi giorni dopo, la coppia aveva deciso che non sarebbe stata in grado, secondo coscienza, di eseguire l'ordinazione effettuata dal sig. Lee e gli aveva restituito la somma versata, scusandosi e comunicandogli di essere un'impresa cristiana e, in quanto tale, impossibilitata ad eseguire la decorazione richiesta.

⁴⁴ I. Ruggiu, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Milano, 2013. S. Ferlito, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Soveria Mannelli, 2005. In tal senso si veda anche L. Colella, *Famiglia, libertà religiosa e diritti delle coppie "same sex" dopo il caso Masterpiece Cakeshop degli USA: la tutela dei diritti religiosi nella società multiculturale*, in rivista Sintesionline, Fascicolo n. 1/2018, reperibile su http://www.sintesionline.info/index.php?com=news&option=leggi_articolo&clID=209. R. De Vita, F. Berti, *Pluralismo religioso e convivenza multiculturale: un dialogo necessario*, Milano, 2003.

⁴⁵ N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

4. L'universo religioso dei migranti in Italia come mosaico di culture (oltre il timore di una invasione)

Dall'inizio del nuovo millennio il numero di migranti a livello internazionale (ovvero quelle persone che vivono in un Paese diverso da quello in cui sono nati) è aumentato del 51%, contando quasi 260 milioni di persone nel 2017, di cui quasi 26 milioni sono rifugiati. Violenti conflitti in diverse parti del mondo, tra cui Siria, Somalia, Afghanistan e Iraq, insieme a turbolenze e oppressioni in Paesi come Pakistan, Nigeria ed Eritrea, hanno contribuito ad un aumento significativo della migrazione in Europa da altre parti del mondo⁴⁶.

Il c.d. paesaggio religioso a cui siamo abituati sta cambiando repentinamente e ciò anche a causa della globalizzazione e dell'immigrazione. Accanto alle religioni c.d. tradizionali della vecchia Europa (ai cristiani e alla presenza ebraica) troviamo i nuovi culti o movimenti religiosi, che giungono sino a noi con gli immigrati: dall'induismo all'islam, passando per le religioni "etniche" (i sikh, i giainisti), l'animismo, e forme sincretiche come le cosiddette nuove chiese africane, oltre a nuovi membri allogeni (cattolici, protestanti, ortodossi, ebrei, ma anche membri stranieri di comunità religiose recenti, come i testimoni di Geova, ecc.).

In linea con l'obiettivo di perseguire quella che la Commissione Europea ha definito una «futura politica migratoria efficace, equa e solida», l'Unione Europea ha provveduto ad attuare misure sia

⁴⁶ Cfr. dati dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati 2015, fonte: Eurostat 2017; M. Lyck, Bowen, Mark Owen, *A multi-religious response to the migrant crisis in Europe: A preliminary examination of potential benefits of multireligious cooperation on the integration of migrants*, in *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 2019, vol. 45, n.1, p. 21-41. Questo studio esamina i potenziali vantaggi positivi di un "approccio multireligioso all'integrazione" dal punto di vista organizzativo. I dati raccolti durante un progetto pilota identificano una serie di diversi possibili vantaggi di un approccio multireligioso e vengono utilizzati per riflettere criticamente sulla letteratura esistente riguardante il ruolo della religione in processi di integrazione. Lo studio conclude che un approccio multi-religioso all'integrazione presenta alcuni vantaggi distintivi e pertanto dovrebbe essere incoraggiato e sostenuto. Il progetto identifica anche una serie di aree importanti per ulteriori studi, che hanno il potenziale per avere un impatto positivo significativo per i migranti, le comunità ospitanti e una più ampia coesione e sicurezza della comunità.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

immediate che di lungo termine, attingendo ai trattati e ad altri strumenti giuridici e finanziari.

In un contesto di crescenti conflitti internazionali e interni, cambiamenti climatici e povertà mondiale, è probabile che l'Europa continuerà a rappresentare il rifugio ideale per richiedenti asilo e migranti, sia per la sua posizione geografica, sia per la sua reputazione di modello di stabilità, generosità e apertura.

In numerosi Trattati⁴⁷, ma anche negli atti normativi derivati (regolamenti e direttive), l'UE ha impartito norme comuni per l'accoglienza ai migranti; tuttavia, l'attuazione concreta della politica in

⁴⁷ L'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che l'UE, in quanto attore non statale che promuove e protegge i diritti umani in tutte le sue azioni, è tenuta ad allinearsi alle norme delle Nazioni Unite, alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, ivi compreso il rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite, tenendo in particolare considerazione i diritti dei minori concorrente per ciò che concerne l'elaborazione di una politica comune in materia di immigrazione. A norma del diritto dell'UE, come stabilito dall'articolo 67, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'Unione «sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei Paesi terzi». Nella categoria dei cittadini di Paesi terzi sono inclusi anche gli apolidi. L'articolo 78 TFUE prevede che l'Unione sviluppi una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea. L'articolo 79, paragrafo 1, prevede che il Parlamento e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottino misure per il contrasto rafforzato dell'immigrazione illegale e della tratta degli esseri umani, mentre l'articolo 79, paragrafo 3, riconosce che l'Unione «può concludere con i Paesi terzi accordi ai fini della riammissione, nei Paesi di origine o di provenienza, di cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l'ingresso, la presenza o il soggiorno nel territorio di uno degli Stati membri». L'articolo 80 TFUE fa riferimento al principio di solidarietà ed equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, che va sempre applicato nel perseguimento delle politiche in materia di controlli alle frontiere, asilo e immigrazione. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede il diritto di asilo all'articolo 18 e il divieto di respingimento all'articolo 19. L'osservanza della Carta è uno dei requisiti necessari per garantire la validità e la legittimità del diritto derivato dell'Unione, comprese le direttive e i regolamenti in materia di asilo. Il sistema europeo comune di asilo, deve rispettare gli obblighi degli Stati previsti dalla convenzione relativa allo status dei rifugiati del 1951 e dal relativo protocollo del 1967 (convenzione di Ginevra) e da altri trattati pertinenti, come la convenzione sui diritti del fanciullo. Deve, inoltre, osservarsi il principio di non respingimento di cui all'articolo 33 della Convenzione sui rifugiati.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

materia di asilo e migrazione incombe ancora oggi sugli Stati membri, cui spetta l'obbligo di garantire che la legislazione nazionale sia conforme al diritto europeo e internazionale.

Ecco perché in materia di immigrazione sussistono forti differenze tra i vari Stati membri. Paesi come la Svezia e la Germania hanno generalmente sottolineato l'imperativo umanitario di aiutare e accogliere i migranti, mentre altri, Ungheria, Polonia e Regno Unito, sono stati sempre più scettici e riluttanti ad aprire i loro confini agli stranieri. Queste differenze di atteggiamenti e di approcci hanno portato ad un aumento delle tensioni all'interno e tra gli Stati europei.

La migrazione è ormai in cima alla lista delle preoccupazioni di molti attivisti politici; gli stereotipi sempre più negativi costruiti intorno ai musulmani, a cui si associa una paura tangibile e crescente del terrorismo jihadista, si sono manifestati in atteggiamenti sempre più negativi nei confronti dei migranti e nei casi più estremi di palese xenofobia e violenza.

Questi atteggiamenti spesso si sono tradotti in quello che è stato già definito come un *annus horribilis*⁴⁸ per l'immigrazione, che ha visto manifestazioni e reazioni populiste contro gli immigrati, a cui sono seguite politiche legislative di opposizione ai movimenti migratori. Si pensi al caso dell'Italia; nel nostro Paese, con il primo⁴⁹ decreto legge "Salvini", la politica dell'accoglienza è stata pensata per rispondere alla necessità di superare il «diritto di permanenza indistinto»⁵⁰ degli immigrati; tale approccio è stato sollecitato anche dalla Corte dei Conti nella sentenza n. 3 del 2018, al fine di evitare «un'accoglienza di molti

⁴⁸ Il termine *annus horribilis* per l'immigrazione si ritrova nel *Dossier Statistico Immigrazione 2019* a cura del Centro Studi e Ricerche IDOS, in partenariato con il Centro Studi e Rivista Confronti, alla cui realizzazione hanno contribuito decine di studiosi ed esperti in materia, si veda https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf.

⁴⁹ Cfr. il Decreto-legge n. 113 del 4 ottobre 2018, recante «Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata».

⁵⁰ Si veda in particolare la Circolare, prot. 83774 del 18.12.2018 a firma del capo di gabinetto del Ministro Salvini, il prefetto Matteo Piantedo, inviata ai Prefetti per illustrare i punti salienti del decreto legge.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

mesi (se non anni) durante i quali i migranti, non avendone titolo, potevano essere di fatto inseriti anche nei percorsi di formazione professionale finalizzati all'integrazione, con oneri finanziari gravosi a carico del bilancio dello Stato». Siffatto provvedimento, con l'intento di disinnesare «l'equazione automatica tra salvataggio in mare degli immigrati e il loro sbarco e ingresso nel nostro Paese», ha inteso razionalizzare l'istituto della protezione umanitaria, prevedendo tassativamente i casi meritevoli di permesso di soggiorno speciali per esigenze di carattere umanitario. Con il decreto Salvini bis⁵¹, invece, sono stati previsti ulteriori limiti e restrizioni alla tutela del migrante e sono stati aumentati i reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico. Tra le novità è stato previsto il potere di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, con l'eccezione del naviglio militare (che pure comprende le navi militari e le navi da guerra) e delle navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e di sicurezza pubblica.

Questa politica sull'immigrazione ha, in sostanza, concretizzato la chiusura dei porti⁵², ha ristretto le operazioni di soccorso in mare e legittimato le pratiche di respingimento⁵³ e così ha segnato profondamente l'approccio italiano dell'accoglienza ai migranti, fondato storicamente sul Regolamento di Dublino⁵⁴ e sulla solidarietà

⁵¹ Decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica" (G.U. n. 138 del 14 giugno 2019), noto come decreto Sicurezza Bis, approvato dal Consiglio dei Ministri l'11 giugno 2019 su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'interno Matteo Salvini.

⁵² F. Campomori, *La Governance multilivello delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia*, in *Istituzioni del federalismo*, gennaio-marzo 2019.

⁵³ D. Bacis, *Esistono cittadini "di seconda classe"? Spunti di riflessione in chiave comparata a margine del d.l. n. 113/2018*, in *Diritto pubblico europeo e comparato*, 1/2019, p. 1-6.

⁵⁴ Lo status di rifugiato e le forme di protezione sussidiaria sono riconosciute all'esito dell'istruttoria svolta dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale: come previsto a livello normativo dell'UE dal c.d. Regolamento Dublino II, lo straniero può richiedere la protezione internazionale nello Stato di primo ingresso che, pertanto, diviene competente ad esaminare la domanda. Al fine di rendere maggiormente celere tale procedura sono stati adottati diversi interventi normativi riguardanti il personale e la composizione delle Commissioni territoriali e delle relative sezioni, nonché l'articolazione delle diverse fasi di esame.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

umana come valore universale⁵⁵. Il successivo cambio di rotta, con il sopraggiunto secondo governo Conte, sembra poter confermare una politica di riapertura verso le persone migranti a sostegno dei diritti umani fondamentali.

Come si è detto, dunque, la politica dell'immigrazione influenza, incide e si ripercuote sulla tutela della libertà religiosa del migrante. Il rapporto tra immigrazione e religione è indissolubile; non si può pensare ed affrontare il problema migratorio senza considerare il fattore religioso e viceversa. La religione orienta la persona in tutte le fasi della migrazione, aiutando a costruire la comunità e definendo il ruolo del migrante all'interno di essa. È indubbio che la libertà religiosa sia un *fattore identitario* che i migranti conservano nel loro bagaglio culturale quando lasciano il Paese di origine e che rivendicano quando giungono nel nuovo territorio di destinazione.

In questo quadro, deve leggersi l'attuale universo religioso dei migranti in Italia e per fare questo occorre confrontarsi inevitabilmente con il dato quantitativo. All'inizio del 2018, la maggioranza assoluta dei circa 5.141.000 residenti stranieri in Italia è di religione cristiana (2.706.0000 persone, ossia il 52,6% del totale) e poco meno di un terzo è musulmano (1.683.000 vale a dire il 32,7%).

Secondo il *XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 – "Non si tratta solo di migranti"*, realizzato da Caritas italiana e Fondazione Migrantes, al 1° gennaio 2019 i cittadini stranieri musulmani residenti in Italia risultano 1 milione e 580 mila (+2% rispetto al 2018), mentre i cittadini stranieri cristiani residenti in Italia si stimano in 2 milioni e 815 mila (-4% rispetto al 2018) e mantengono ancora il ruolo di principale appartenenza religiosa tra gli stranieri residenti in Italia: 1 milione e 560 mila ortodossi, 977 mila cattolici, 183 mila evangelici, 16 mila copti e 80 mila fedeli di altre confessioni cristiane. In fortissima crescita risultano gli stranieri atei o agnostici: più di mezzo milione.

⁵⁵ C. Casiello, M. E. Venditti, *Il caso Diciotti: tra obblighi di soccorso in mare e garanzia dei diritti fondamentali*, in *Diritto pubblico europeo e comparato*, 2019/2, p. 1-35; questo contributo rileva nel comportamento assunto dall'Italia profili di arbitraria limitazione della libertà personale dei migranti, di inosservanza del divieto di trattamenti inumani o degradanti, nonché di violazioni del *best interest* dei minori, specie di quelli non accompagnati.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Anche la [Fondazione ISMU](#) su dati Istat e Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità (ORIM), conferma che gli stranieri residenti in Italia al 1° gennaio 2019 che professano la religione cristiana rimangono i più numerosi (due milioni e 815mila fedeli – pari al 53,6% del totale dei residenti stranieri – tra cattolici, ortodossi evangelici e altri cristiani), seguiti dai musulmani (un milione e 580mila fedeli).

Contrariamente all'opinione comune, tra gli stranieri in Italia i cristiani sono la maggioranza e la componente musulmana ammonta solo a un terzo del totale. La numerosa presenza di romeni, da diversi anni di gran lunga la prima collettività straniera in Italia con 1,2 milioni di residenti, ha rafforzato la componente dei cristiani ortodossi che supera i cattolici⁵⁶.

Passando all'analisi delle singole appartenenze religiose, nel 2019 al primo posto, anziché i cristiani ortodossi, troviamo i musulmani, che rappresentano il 30,1% degli stranieri residenti in Italia (nel 2018 erano il 28,2%); i cristiani ortodossi, quindi, slittano al secondo posto (29,7%, pari a un milione e 560mila) e in terza posizione troviamo i cattolici (18,6%, pari a 977mila). Passando alle religioni di minor importanza quantitativa, tra i residenti stranieri si stimano 183mila (pari al 3,5% sul totale degli stranieri residenti) cristiani evangelici, 136mila (2,6%) buddisti, 114mila induisti (2,2%), 80mila (1,5%) persone di altre fedi cristiane, 49mila sikh (0,9%), 16mila (0,3%) copti.

L'esperienza insegna che, in molti contesti, le organizzazioni religiose continuano a dare un contributo positivo ai processi di integrazione, grazie ad una partecipazione attiva delle comunità religiose nella società civile.

Più recentemente, infatti, la cooperazione tra gruppi e tradizioni religiose diverse è diventata sempre più necessaria e potrebbe per il futuro consolidare quello che è stato già definito come un «approccio multi-religioso» all'integrazione, in cui, appunto, tutte le religioni

⁵⁶ Sul punto si veda il *Dossier Statistico Immigrazione 2019*, reperibile su https://www.dossierimmigrazione.it/wp-content/uploads/2019/10/scheda-dossier_colori-2019-def.pdf; cfr anche *La prima religione tra gli stranieri? Non è l'Islam, boom di ortodossi*, articolo reperibile su <https://www.redattoresociale.it/article/notiziario/la-prima-religione-tra-gli-stranieri-non-e-l-islam-boom-di-ortodossi>, ultimo accesso 21 dicembre 2019.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

meritano dignità alla pari e sono in grado di cooperare tra loro con spirito di lealtà e solidarietà per la tutela della dignità umana.

In questo contesto, nel nostro Paese, come ha fatto già notare la dottrina, occorre far fronte ad un grave ritardo legislativo in materia di libertà religiosa, su cui servirebbe quanto prima una nuova legge quadro⁵⁷ che contempra una laicità inclusiva e aperta; un modello di nuova laicità necessaria per superare le attuali criticità e trovare risposte concrete al mutamento della fisionomia di una *forma di Stato* (e della sua società) sempre più articolata, globalizzata e multiculturale, aperta al fenomeno migratorio e quotidianamente influenzata dalle nuove "anime" del paesaggio religioso europeo.

5. «Piccole porzioni di Sion» nel mezzo della Babilonia: l'esperienza della comunità sikh in Italia

⁵⁷ Sul punto si veda M. Ferrante, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in Rivista www.statoechiase.it, n. 35 del 2017, p. 1-21; questo autore afferma che sarebbe auspicabile «una legge comune sulle diversità religiose che coniughi "diritto", "religione" e "cultura", dando vita a un sistema normativo di mediazione delle nuove conflittualità sociali, operando nel quadro di una nozione di laicità al tempo stesso inclusiva e identitaria, intesa come consapevolezza del patrimonio di legittimazione della nostra società che costituisce, al contempo, criterio e limite dell'azione dello Stato». In questa prospettiva cfr. S. Prisco, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Torino, 2009, p. 170-171; questo autore, pur auspicando il varo della legge organica in materia di libertà religiosa, ormai attesa da diverse legislature, evidenzia che le «(...) resistenze all'approvazione di un testo in materia sono venute tanto dalla Chiesa cattolica, restia ad abbandonare l'assetto privilegiato che il sistema attuale dei rapporti tra ordinamento giuridico e organizzazioni di fede continua ad assicurarle, quanto da forze politiche che oppongono alla penetrazione, specialmente islamica, nel nostro Paese (giacché a questo fenomeno siamo in effetti e da tempo di fronte) la necessità, da loro sottolineata con molto vigore e talora con clamore, di ribadire e difendere l'identità religiosa nazionale, come tradizionalmente ricevuta». In questa prospettiva si veda anche G.B. Varnier, *La ricerca di una legge generale sulla libertà religiosa tra silenzi e rinnovate vecchie proposte*, in *Il diritto ecclesiastico*, 2007, 1-2, p. 200. Sul punto cfr. V. Tozzi, *La libertà religiosa in Italia e nella prospettiva europea*, in *Stato, Chiesa e pluralismo confessionale*, novembre 2014, p. 19 ss. Cfr. V. Tozzi, G. Macrì, M. Parisi (a cura di), *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Torino, 2010.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Come ha scritto Ambrosini, molti immigrati si aggrappano alla religione come elemento di continuità che sopravvive al trasferimento in un contesto alieno.

In una società sempre più multietnica e multiculturale, la religione, come ha notato Hondagneu-Sotelo, costituisce per gli immigrati un «santuario» per contrastare le possibili opposizioni ideologiche e nello stesso tempo una risorsa per la promozione dell'integrazione, da un lato, e per la preservazione dell'identità culturale, dall'altro⁵⁸.

Come ha affermato Hirsman, la religione (attraverso le chiese e le altre organizzazioni religiose) svolge un importante ruolo nella creazione di comunità e come fonte di assistenza sociale ed economica per chi si trova in condizioni di necessità; una *mission*, quella della religione, che si traduce e si sintetizza nella c.d. regola o formula delle tre R: rifugio, rispetto, risorse. Le comunità religiose, specie per i migranti, possono rappresentare porti sicuri nel mare in tempesta, ovvero luoghi di accoglienza, di integrazione e di conforto spirituale, economico e culturale. Per questo le comunità religiose svolgono quella che è stata definita come la «funzione di resilienza», ovvero quella capacità di riuscire a far fronte, resistere e riuscire ad organizzare (positivamente) la vita degli immigrati, nonostante le tante avversità che sono costretti spesso ad affrontare, in tutti i campi del quotidiano: si pensi al c.d. trauma migratorio che vede i migranti imbattersi nella società di destinazione per affrontare il contatto con i residenti nei diversi ambienti (dalle relazioni individuali a quelle comunitarie, dall'inserimento al lavoro per i genitori all'integrazione scolastica dei figli, dalla professione della fede alla conservazione e promozione delle originarie tradizioni culturali).

In altri termini, come sostiene Ambrosini nel suo volume *Il Dio dei Migranti*, le istituzioni religiose hanno rivestito (ed aggiungerei, continuano a rivestire) un ruolo primario di primo piano nel consentire alle minoranze immigrate di «riprodurre la propria identità etnico-culturale nel nuovo contesto sociale e nel sostenerle di fronte alle sfide

⁵⁸ F. Yang, H.R. Ebaugh, *Trasformations in New Immigrant Religions and Their Global Implications*, in *American Sociological Review*, 66, 2001, n. 2 p. 269-288.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

di un ambiente esterno esigente e spesso minaccioso»⁵⁹. Proprio nelle comunità religiose, gli immigrati ritrovano il profumo di casa, si sentono vicini alle loro terre di origine e conservano l'identità e la memoria sino a ricercare, continua Ambrosini, quella «piccola porzione di Sion nel bel mezzo di Babilonia».

Un modello virtuoso di accoglienza e di integrazione degli immigrati su base religiosa, in cui possiamo riscontrare una politica di collaborazione tra comunità religiosa e comunità civile, è rappresentata dall'esperienza della comunità Sikh in Italia.

Come è noto, il Sikhismo costituisce un movimento religioso nato agli inizi del XVI secolo grazie alla predicazione condotta dal guru Nànak (1469-1539) nella regione indiana del Punjab⁶⁰, un'area geografica, linguistica e culturale che all'epoca comprendeva molte zone oggi divise tra Pakistan e India⁶¹. Oggi la religione Sikh, in seguito alla diaspora indiana, costituisce una religione del mondo, come tante altre, tanto che i sikh, da comunità di «discepoli nel Punjab», sono ormai diventati «discepoli nel mondo»⁶².

In Italia, la religione Sikh, molto legata ai simboli⁶³, è conosciuta per l'uso da parte dei fedeli del c.d. kirpan⁶⁴, il pugnale dei Sikh, che ha sempre costituito un simbolo di fede molto discusso e che ha suscitato tante reazioni. Anche nel diritto comparato delle religioni il sikhismo viene ricordato per la vicenda *kirpan*, oggetto di un dibattito politico e

⁵⁹ Cfr. M. Ambrosini, cit, p. 265.

⁶⁰ Parsa Venkateswar Rao Jr, *Religion. A tapestry of secular traditions*, in *India. Timeless Splendour*, Media Transasia India, 2011, p. 33.

⁶¹ Per un approfondimento sulle origini della religione Sikh cfr. D. Denti, F. Ferrari, F. Perocco (ed.), *I Sikh. Storia e immigrazione*, Milano, 2005.

⁶² Sul punto sia consentito un rinvio a F. Poli, *I sikh. La comunità dei «discepoli» dal Punjab al mondo*, Bologna, 2007.

⁶³ La religione Sikh viene ricordata per le *cinque K*, che individuano i cinque simboli della fede sikh, ovvero il *Kesh* (i capelli lunghi raccolti nel turbante), il *kanga* (un pettine), il *kara* (un braccialetto di acciaio), il *kachera* (tipo particolare di boxer) e il *kirpan* (il pugnale), tutti simboli distintivi ed espressione non più legati alla difesa militare della fede, ma ai valori del culto come la giustizia, l'altruismo e l'autocontrollo.

⁶⁴ Il *kirpan*, pugnale simbolico che i Sikh battezzati portano costantemente, in Occidente risulta ancora considerato un'arma e ciò ha creato incomprensioni e contrasti giurisprudenziali.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

giurisprudenziale⁶⁵. In molti casi il pugnale dei Sikh è stato oggetto di un bilanciamento di opposti interessi e valori costituzionali quali la libertà religiosa, da un lato, e l'ordine pubblico e la sicurezza, dall'altro⁶⁶. In molti Paesi democratici (si pensi al Regno Unito e agli USA) la tutela della libertà religiosa dei Sikh è stata salvaguardata con una tutela effettiva del Kirpan⁶⁷. Si ricorderà lo storico caso Multani, in Canada, dove la Corte Suprema canadese, in base all'art. 27 della Carta dei diritti e delle libertà fondamentali, annullava la decisione dell'autorità scolastica che aveva proibito di indossare il rituale pugnale a scuola⁶⁸.

Nel nostro Paese, la sentenza della Corte di Cassazione del 2017⁶⁹ ha rappresentato, per certi versi, un limite alla libertà religiosa, atteso

⁶⁵ Si veda A.M. Nico, *Ordine pubblico e libertà di religione in una società multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan)*, in *Osservatorio Costituzionale*, fasc. 2/2017, 14 giugno 2017, p. 4.

⁶⁶ T.F. Giupponi, *La sicurezza e le sue "dimensioni" costituzionali* in S. Vida (a cura di), *Diritti umani: trasformazioni e reazioni*, Bologna, 2008, p. 275-301. J. Pasquali Cerioli, *La laicità nella giurisprudenza amministrativa: da principio supremo a "simbolo religioso"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica, marzo 2009, p. 9.

⁶⁷ Il Regno Unito, già nel 1988, ha adottato una disposizione che autorizza a portare in pubblico armi da taglio o da punta «for religious reasons; or as part of any national costume» disposizione pensata proprio per consentire agli indiani Sikh di indossare il kirpan. Negli Stati Uniti, invece, pur in assenza di una disposizione *ad hoc*, la giurisprudenza si è basata sul *Religious Freedom Restoration Act*, emanato nel 1993 dal Congresso, per assolvere un indiano Sikh dal reato di porto abusivo di un'arma letale nascosto. In Canada, infine, in nome del multiculturalismo, che in quel Paese è tanto importante da essere stato formalizzato persino a livello costituzionale, la Corte Suprema ha stabilito il diritto di un giovane Sikh di portare il kirpan a scuola, sottolineando che un divieto in tal senso avrebbe trasmesso agli alunni il messaggio che alcune pratiche religiose non sono meritevoli di tutela, così compromettendo la diffusione dei valori della diversità e del rispetto altrui. Nonostante il riconoscimento della libertà religiosa come diritto umano fondamentale, ci sono ancora Paesi in cui il kirpan è vietato, con la conseguente limitazione dei diritti di culto per i Sikh.

⁶⁸ Cfr. *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, 2006, 1 S.C.R. 256. Sul punto cfr. T. Groppi, *Il multiculturalismo come strumento per la costruzione dell'identità nazionale: l'esperienza canadese*, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), cit., p. 26. Sul caso Kirpan in Canada si veda R. W. Bauman, *Multiculturalism and Religion in Canada: the Kirpan Case*, in D. Amirante, V. Pepe (a cura di), cit. p.47-55.

⁶⁹ Cfr. il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione, sez. I, sent. 31 marzo 2017 (dep. 15 maggio 2017), n. 24048, Pres. Mazzei, Rel. Novik, Imp. Singh. Sul

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

che i giudici hanno condannato per il reato⁷⁰ di porto d'armi un indiano di religione sikh che portava con sé il *kirpan*. La pronuncia ha assunto un significato politico, oltre che giuridico, per aver statuito l'obbligo dell'immigrato «di conformare i propri valori a quelli del mondo occidentale»⁷¹.

Tuttavia, in Italia, questa comunità religiosa minoritaria presenta tanti altri aspetti virtuosi, tra cui la capacità di esprimere forme di buona integrazione culturale e sociale nei diversi contesti in cui opera. Tanti altri elementi, spesso preziosi, caratterizzano il percorso di fede e l'integrazione del gruppo degli immigrati sikh all'interno delle comunità e delle città italiane.

In Italia si contano circa settantamila sikh indiani, distribuiti territorialmente in tutta la penisola, con maggiore concentrazione in Emilia Romagna⁷². La comunità sikh in Italia, infatti, è la seconda in Europa dopo quella del Regno Unito, stanziatasi in quelle regioni in cui era richiesta manodopera nel settore agricolo e zootecnico: si pensi alla Lombardia, al Veneto, all'Emilia Romagna, ma anche al basso Lazio (agro pontino) e alla Campania (nel casertano).

L'esperienza più importante di integrazione della comunità sikh in Italia è sicuramente rappresentato dal caso Novellara, in cui troviamo il primo *gurdwara* (tempio sikh) aperto ufficialmente in Italia e dove si sono succedute politiche e azioni amministrative capaci di assicurare l'interculturalità, non solo come risposta alle emergenze, ma come

tema dell'utilizzo del kirpan e della libertà religiosa si veda anche L. Colella, *Law's religion in Canada tra multiculturalismo e simbolismo religioso. Il "Bill 21" in Québec*, in V. Pepe, L. Colella (a cura di), *Saggi di diritto pubblico italiano e comparato*, Salerno, 2019, p.183.

⁷⁰ Reato ex art. 4, comma 2, della legge n. 110/1975, condanna già inflitta dal Tribunale di Mantova.

⁷¹ Secondo la Corte non sarebbe tollerabile che la società multietnica, pur costituendo una necessità, portasse alla formazione di «arcipelaghi culturali confliggenti», ostandovi l'unicità del tessuto culturale e giuridico del nostro Paese che individua la sicurezza pubblica come un bene da tutelare.

⁷² G. Anderlini, *Gianisti Sikh*, Verona, 2015, p. 137; in questo volume si richiama la presenza di diverse comunità sikh in Italia, a seguito di una migrazione verso l'Italia iniziata negli anni Ottanta.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

nuova normalità delle città contemporanee⁷³. In questo senso va richiamata anche l'esperienza delle comunità dei sikh nella provincia di Cremona e a cui è legato il termine "bergamino", che sta ad indicare i *mungitori* di quella particolare specie di vacca presente nel cremonese e denominata "bergamina" (dal tedesco *berg-heim* che significa alpeggio). Oggi i sikh si sono degnamente sostituiti agli storici mungitori⁷⁴ e sono impiegati con dedizione e sacrificio nelle aziende e negli allevamenti dei bovini.

Non può passare inosservato che in Italia molti indiani sikh sono occupati nel settore agricolo e caseario, a stretto contatto con la natura, a tutela dei bovini e degli animali indispensabili per la produzione delle eccellenze derivate dal latte⁷⁵.

Si tratta di un modello virtuoso di integrazione che possiamo definire a vocazione ecologica, perché coniuga dedizione al lavoro, rispetto della natura, solidarietà culturale e tolleranza religiosa.

L'elemento principale che, a nostro avviso, consente una integrazione della comunità sikh nelle città di destinazione, è da ricercare nella capacità degli immigrati sikh di inserirsi in contesti lavorativi compatibili alla loro cultura identitaria, ma soprattutto nel loro modo di intendere le risorse naturali e l'ambiente in cui vivono.

Non va affatto trascurato il *quid pluris* che la comunità dei sikh (spesso invisibile) conferisce alla impresa agroalimentare e zootecnica italiana; il gruppo dei religiosi sikh costituiscono, infatti, una forza lavoro importante per l'economia di alcune regioni, specie al nord dell'Italia; l'economia visto molti turbanti non turbare affatto, anzi hanno sorpreso per aver assunto ruoli di primo piano nell'imprenditoria agricola. Un

⁷³ "Nessuno escluso", Dati statistici ed iniziative di dialogo e di condivisione, Comune di Novellara, gennaio 2008, p. 22.

⁷⁴ Sul punto sia consentito un rinvio ad uno studio promosso dall'Osservatorio sull'immigrazione della provincia di Cremona dal titolo *Turbanti che non turbano. Ricerca sociologica sugli immigrati indiani nel cremonese*, reperibile su <https://www.provincia.cremona.it/politichesociali/all/20111129-1015470.pdf>.

⁷⁵ Sul punto cfr. <https://www.rivistastudio.com/linsospettabile-ruolo-dei-sikh-nella-produzione-del-parmigiano/>.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

valore aggiunto per il settore agricolo e dell'allevamento⁷⁶ grazie alla particolare propensione per la cura delle risorse naturali e degli animali, considerati, per la religione Sikh, tutti beni della "Creazione" meritevoli di cura e attenzioni.

6. Multiculturalismo, ameliorative secularism e fraternità: il contributo dell'esperienza indiana

La tutela dei diritti religiosi dei migranti richiede l'intervento regolatore dei conflitti culturali da parte non solo della giurisprudenza, ma anche della politica legislativa dei singoli Stati, che devono abbandonare l'idea di un *modello costituzionale chiuso*⁷⁷, accettando l'avvento di una forma di Stato sempre più multiculturale e cosmopolita.

Come ha ricordato qualcuno: «Non si può legiferare senza prima comparare, perché, come Vico ha dimostrato ampiamente, chi conosce un solo popolo non conosce nessun popolo, neppure il proprio. Mutatis mutandis, chi conosce un solo diritto non conosce nessun diritto»⁷⁸.

In questa prospettiva, facendo tesoro dell'insegnamento di Giorgio Lombardi - secondo cui lo studio del diritto straniero costituisce la materia prima della comparazione⁷⁹ - si è inteso indagare sui caratteri straordinari del multiculturalismo e del laicismo indiano, al fine di fare tesoro del c.d. "laicismo celebrativo" (e di una comparazione per

⁷⁶ Sull'impegno del sikh in Italia nel settore dell'agricoltura e dell'allevamento si veda G. Anderlini, *Giainisti e Sikh*, cit.: secondo questo autore, i sikh si sono stanziati principalmente nella pianura padana e nell'Agro Pontino e tra i vari esempi di integrazione e convivenza tra sikh e italiani, forse il più emblematico è quello di Novellara (RE), dove nel 2000 è stato aperto il primo tempio sikh (gurdvara) in Italia.

⁷⁷ Sul punto si veda In tal senso, cfr. soprattutto W. Kymlicka, *La cittadinanza multiculturale*, (tr. it. di *Multicultural Citizenship*), Bologna, 1999, p. 33.

⁷⁸ V. Pepe, *La prospettiva vichiana nella comparazione giuridica: natura comune e identitaria dell'età della globalizzazione*, in *Rivista AIC* n. 4/2018, p. 655.

⁷⁹ Sia consentito un rinvio a G. Lombardi, *Premesse al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo*, Milano, 1986, p. 26.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

differenze) e contribuire così alla costruzione di una nuova forma di multiculturalismo e di laicità per l'Europa⁸⁰.

Guardando alle esperienze extraeuropee, la grande democrazia indiana⁸¹ costituisce al giorno d'oggi, nonostante le spinte nazionaliste e maggioritarie del governo Modi⁸², l'esperienza statale più multi-religiosa al mondo, in cui le concezioni religiose «sono così vaste che coprono ogni aspetto della vita, dalla nascita alla morte» (Ambedkar)⁸³: si tratta di un modello costituzionale che riesce a coniugare modernità e tradizione nel rispetto delle diversità culturali e della tolleranza religiosa.

Proprio la diversità culturale costituisce l'elemento portante della Costituzione indiana del 1950, dove, appunto, la religione rappresenta un valore costituzionale di importanza straordinaria⁸⁴, indispensabile per la stessa esistenza umana. La libertà di religione, in termini costituzionali, è considerata la terza più importante *civil liberty* dopo il

⁸⁰ Sul tentativo di costruire un multiculturalismo europeo ispirato ad altre esperienze di società geneticamente multiculturali cfr. E. Caniglia, *L'Europa e il multiculturalismo*, in *Società Mutamento Politica*, vol. 1, n. 1. p. 127-142. Secondo questo autore «un modo per cominciare a immaginare un modello multiculturalista per l'Europa è quello di analizzare le esperienze multiculturaliste che si registrano in altre parti del mondo, in modo da trarre spunti e indicazioni. A questo proposito, le società nordamericane (statunitense e canadese) appaiono le più utili poiché, essendo società 'occidentali', costituiscono un ottimo termine di paragone». Si veda anche E. Caniglia, *Cittadinanza e immigrazione. Europa e Stati Uniti a confronto*, in *Queste istituzioni*, 136-137, 2005, p. 28-49.

⁸¹ Come ha avuto modo di analizzare la dottrina, si tratta di una esperienza geneticamente multiculturale, ovvero un Paese con una forma di stato federale che presenta il maggior tasso di diversità etnico-culturale al mondo. Sul punto cfr. D. Amirante, *La democrazia dei superlativi. Il sistema costituzionale dell'India contemporanea*, Napoli, 2019.

⁸² Sulla tendenza nazionalista indù e sulla recente ascesa del c.d. *Majoritarian State* in India cfr. A. P. Chatterji, T. Blom Hansen, C. Jaffrelot (edited by), *Majoritarian State: How Hindu Nationalism Is Changing India*, London 2019.

⁸³ Secondo il costituente Ambedkar «The religious conceptions in this country are so vast that they cover every aspect of life, from birth to death», sul punto si veda il dibattito tenutosi in Assemblea costituente e reperibile on line sul sito https://cadindia.clpr.org.in/constitution_assembly_debates/volume/7/1948-12-02 (accesso giugno 2019).

⁸⁴ F. Mustafa, J. Singh Sohi, *Freedom of Religion in India: Current Issues and Supreme Court Acting as Clergy*, in *BYU Law Review*, 4/2017, p. 915.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

diritto alla vita e alla libertà personale e dopo la libertà di parola e di espressione.

In questo quadro, la Costituzione indiana sancisce il principio del laicismo e riconosce la libertà di culto individuale e collettiva dagli artt. 25-28 Cost., stabilendo tra gli altri il divieto di discriminazione per motivi religiosi e la non ingerenza della religione nelle strutture politiche statali. Come ha avuto modo di sottolineare la dottrina in seno all'Assemblea Costituente indiana, l'affermazione del principio del laicismo rappresentava il punto di partenza per affrontare la diversità culturale, anche se la definizione di «Stato laico» è stata introdotta nella Costituzione solo nel 1976, con il 42° emendamento⁸⁵.

Il «laicismo celebrativo»⁸⁶ tipico dell'India trova fondamento in primis nel principio generale di non discriminazione inserito nell'articolo 15 della Costituzione, ma soprattutto negli artt. 25 a 28 della Costituzione⁸⁷. Secondo l'articolo 25 «tutte le persone, senza discriminazioni, hanno diritto alla libertà di coscienza e al diritto di professare, praticare e propagandare il proprio culto». La libertà di culto è integrata dal successivo articolo 26 secondo cui «ogni confessione e gruppo religioso ha diritto (a) a fondare e amministrare istituzioni per scopi religiosi e caritatevoli; (b) a gestire autonomamente istituzioni di culto; (c) a possedere ed acquistare beni mobili ed immobili; (d) ad amministrare tali beni, nel rispetto della legge». Gli articoli 27 e 28, invece, si preoccupano essenzialmente di garantire la libertà «dalla religione», proibendo l'istituzione di tasse obbligatorie per il finanziamento di determinate comunità religiose (art. 27), ovvero di

⁸⁵ D.E. Smith, *Nehru and democracy*, Calcutta, 1958, p. 147.

⁸⁶ Cfr. R. Dhavan, F.S. Nariman, *The Supreme Court and Group Life: religious freedom, minority groups, and disadvantaged communities*, in B.N. Kirpal, A.H. Desai, G. Subramaniur, R. Dhavan, R. Ramchandran (eds.), *Supreme but not infallible. Essays in Honour of the Supreme Court of India*, Oxford, 2000, p. 266 ss.

⁸⁷ Si veda il saggio di F. Alicino, *Libertà religiosa e principio di laicità in India*, in D. Amirante, C. Decaro, E. Pföestl, *La Costituzione dell'Unione Indiana. Profili introduttivi*, cit., p. 195.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

imporre il rispetto di precetti religiosi e la partecipazione a cerimonie religiose nelle istituzioni scolastiche statali (art. 28)⁸⁸.

Ciononostante, la libertà religiosa non costituisce un diritto assoluto per eccellenza, in quanto è soggetto ad alcune restrizioni e/o limitazioni di natura costituzionale, in particolare a quelle derivanti da esigenze di ordine pubblico, dalla tutela della salute, dalla morale e quelle ricollegabili in generale alla tutela dei diritti fondamentali di cui alla Parte II della Costituzione⁸⁹.

Come hanno fatto notare molti studiosi, la Corte suprema ha avuto più volte modo di confermare il principio di laicità come vero pilastro di base della Costituzione indiana. La centralità del laicismo nel sistema costituzionale è stata, ad esempio, solennemente affermata dalla Corte nel caso *Bonmai v. Union*, laddove questo viene qualificato come un «principio supremo della Costituzione» («*a basic feature of the Constitution*», nella dizione inglese), non suscettibile di modifica neanche attraverso emendamenti costituzionali⁹⁰.

Molte sono state le tesi che hanno sostenuto il laicismo indiano come pietra miliare della Costituzione multiculturale⁹¹. Tra i fautori del

⁸⁸ Come scrive Amirante nella sua opera dedicata allo *State Nation* indiano – dal titolo *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, cit. p. 117-129 – chiarisce il contenuto di queste disposizioni costituzionali che definiscono l'originalità del laicismo celebrativo.

⁸⁹ In relazione alle caratteristiche «composite» del modello di laicismo indiano si interroga in particolare F. Alicino, *Libertà religiosa e principio di laicità in India*, cit. (p. 196-197), rilevandone la distanza rispetto alle impostazioni occidentali. Secondo l'Autore di fronte al particolare modello di laicismo indiano «l'ecclesiasticista occidentale si sente spesso estraniato. Non riesce, in particolare, a comprendere come possano in un medesimo ordinamento convivere la dottrina del *non-establishment*: la libertà di fede, il pluralismo religioso, il principio separatista tra Stato e Chiese e il ruolo pervasivo dei poteri statali - *in primis* del legislatore e del giurisdicente apicale - nel definire le regole delle singole organizzazioni confessionali».

⁹⁰ *Bonmai v. Union of India, Supreme Court of India*, 11.3.1994.

⁹¹ Il laicismo indiano è originato dalla confluenza di correnti di pensiero molto diverse tra loro. In sede di Assemblea Costituente, difatti, si sono confrontati accesamente due modelli di base di laicismo. Il primo, cui si ispirava in modo forte Nehru, abbracciava in maniera abbastanza decisa la visione liberale o occidentale che sottolinea la separazione tra religione e Stato. Il secondo, che costituisce probabilmente l'orientamento storicamente dominante del laicismo indiano,

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

laicismo presenta notevole interesse l'analisi comparativa di G. J. Jacobsohn, che, nel comparare i percorsi costituzionali del laicismo in tre ordinamenti - quello degli Stati Uniti, dell'India e di Israele⁹² - ha spiegato il modello indiano attraverso l'esegesi della bandiera. L'analisi di queste esperienze consente di evidenziare tre distinti modelli di laicismo: il *modello assimilazionista* nordamericano (o dell'assimilazione politica), il *modello rivolto al progresso sociale* indiano (o modello migliorativo) ed il *modello della visione comune* israeliano; tre approcci differenti che vengono suggestivamente illustrati da Jacobsohn con le caratteristiche delle rispettive bandiere nazionali. A differenza di quanto accade per il modello statunitense, il caso della bandiera indiana a tre colori (verde, arancione e bianco) con una ruota che campeggia in mezzo agli stessi, costituisce il simbolo del c.d. *ameliorative secularism*.

Riprendendo la tesi di Jacobsohn, come ha fatto ben notare Amirante, *la presenza dei due colori verdi ed arancione nella bandiera indiana può far pensare alle due più grandi religioni presenti nel sub-continente indiano (l'arancione collegato all'induismo ed il verde all'islamismo) la striscia bianca, che li separa e li unisce allo stesso tempo, può essere intesa come un simbolo di pace o come un'aspirazione alla convivenza fra i due credi, secondo le millenaria tradizione sincretistica indiana cui si è fatto riferimento più volte in precedenza.*⁹³ In questo quadro l'elemento più importante è proprio la ruota, simbolo del leggendario imperatore Ashoka (vissuto fra il 300 ed il 200 avanti Cristo), noto per la sua conversione dall'induismo al buddhismo, ma soprattutto per la sua politica di profonda tolleranza nei confronti di tutti i credi religiosi. In tal senso il modello indiano può essere descritto come *ameliorative secularism* che, proprio

sottolineava l'uguale rispetto per le diverse religioni, con una visione nazionalista spesso associata a Gandhi. Un'utile chiave per comprendere il modello indiano, che si può certamente condividere in questa sede, è quella illustrata in diversi scritti da A. Sen, quando utilizza il termine «simmetria» (o «parità di trattamento») per spiegare il comportamento che lo Stato deve assumere nei confronti delle diverse religioni per rispondere al dettato costituzionale.

⁹² G.J. Jacobsohn, *The wheel of law. Indian's secularism in comparative constitutional context*, Princeton, 2003, p. 52.

⁹³ Va però notato che non tutti, a cominciare proprio da J. Nehru, sono d'accordo con questa intuitiva associazione per spiegare il simbolismo della bandiera indiana.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

riconoscendo il "carattere multiforme" della nazionalità indiana, punta ad un miglioramento delle condizioni sociali di quelle persone e di quei cittadini a lungo gravati da iniquità ed ingiustizie prodotte dalle gerarchie e dalle influenze di matrice religiosa.

In questa ampia cornice costituzionale, rilevante è stato il contributo della giurisprudenza della Corte Suprema nell'affermazione e nel riconoscimento del diritto al culto: sulla scorta degli insegnamenti giurisprudenziali, il laicismo indiano, come ha fatto notare qualcuno, risulta oggi sostanzialmente fondato su tre assi portanti⁹⁴:

- 1) il principio della *libertà religiosa*;
- 2) il principio della c.d. *depoliticizzazione* e neutralità, assicurando una separazione tra autorità statale e potere religioso;
- 3) il principio del *welfare* e/o delle riforme sociali, in base al quale le religioni devono cancellare e superare le disuguaglianze, le discriminazioni e le ingiustizie sociali.

In questa esperienza di c.d. "laicismo celebrativo" (Amirante), la Corte Suprema rappresenta ancora oggi il custode del diritto multi-religioso della tradizione giuridica indiana e del laicismo costituzionale. A tal fine, la Corte Suprema indiana proprio per assicurare la tutela costituzionale della diversità religiosa ha utilizzato la teoria della "essentiality test"⁹⁵: ovvero un *test* di verifica che, sebbene sia stato da alcuni criticato⁹⁶, è stato utilizzato al fine di valutare (di volta in volta) se

⁹⁴ Cfr. D. Amirante, *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, cit. p. 123. Sul punto si veda anche L.R. Dhavan, F.S. Nariman, *The Supreme Court and Group Life: religious freedom, minority groups, and disadvantaged communities*, cit., p. 275.

⁹⁵ La teoria della "essentiality test" è richiamata nell'interessante articolo di M. Faizan, S. Jagtshwar Singh, *Freedom of Religion in India: Current Issues and Supreme Court Acting as Clergy*, *BYU Law Review*, 2017, 4, 915-956. Si veda anche R. Sen, *Articles of Faith: Religion, Secularism, and the Indian Supreme Court*, Oxford Scholarship Online: October 2012.

⁹⁶ Secondo alcuni, l'intero concetto di fornire protezione costituzionale solo a quegli elementi di una religione che la Corte considera essenziali, si presenta piuttosto problematico per tre ordini di ragioni. In primo luogo, presuppone che possano esistere criteri oggettivi per decidere cosa sia essenziale per una religione e cosa no. Questa è un'ipotesi fondamentalmente errata, poiché l'idea stessa di religione è soggettiva. Come osservato nel 1943 dall'Alta Corte australiana di Adelaide *Co. dei*

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

le *pratiche religiose* possano godere di tutela e protezione costituzionale. La Corte Suprema nell'utilizzare il principio dell'essenzialità distingue le questioni religiose dalle pratiche secolari. Mediante questa teoria è stata verificata se la "intoccabilità", manifestata nelle restrizioni all'ingresso al tempio, fosse da considerare un aspetto essenziale della religione indu⁹⁷. Utilizzando questa teoria la Corte Suprema indiana è giunta alla conclusione che l'intoccabilità non è da considerare affatto una pratica indu essenziale. Nonostante la dottrina della "essentiality test" rappresenti uno strumento utilizzato dall'interprete indiano, essa presenterebbe alcune evidenti criticità, implicando l'esistenza di criteri oggettivi necessari a verificare cosa sia essenziale per una religione e cosa invece non lo sia.

Ad ogni modo, una grande testimonianza della tendenza evolutiva del "laicismo celebrativo" (del processo di modernizzazione dell'India e dell'approccio ragionevole della giurisprudenza), si ritrovano in alcune sentenze del 2018 della Corte Suprema indiana⁹⁸ che hanno proprio segnato una inversione di tendenza rispetto al passato. In questa prospettiva una decisione storica - per il futuro della libertà religiosa e per il suo rapporto con la diversità di genere - è rappresentata dal c.d. *Sabarimala Case*. La Corte Suprema con questa decisione ha stabilito che le donne di tutte le età hanno piena libertà di culto al pari degli uomini, cancellando così il divieto per le donne di accedere in età mestruale al famoso tempio di Lord Ayyappa, a Sabarimala, in Kerala⁹⁹.

testimoni di Geova v. Commonwealth: «Ciò che è religione per uno è superstizione per un altro». In secondo luogo questo approccio presuppone che alcune cose siano fondamentali per la religione e altre siano meramente accessorie; questo approccio secondo alcuni non può essere corretto in quanto la somma di vari elementi e di pratiche che costituiscono una religione. Infine, questo approccio presuppone che le religioni siano statiche e che aspetti ritenuti importanti alcuni secoli fa debbano continuare a esserlo ancora oggi; le religioni, invece, devono poter cambiare ed evolversi nel tempo.

⁹⁷ Si veda *Devaruand v. State of Mysore*, 1958 SCR 895 (India).

⁹⁸ Cfr. V. Aditya Narayan, J. Sindhu, *A Multi-layered Indian Judicial Crisis: Listing and hearing of cases before the Supreme Court of India*, sul punto il sito <https://blog-iacl-aidc.org/2019-posts/2019/3/8/10-cases-that-shaped-india-in-2018>.

⁹⁹ Si veda la decisione della Corte Suprema indiana reperibile su https://www.sci.gov.in/supremecourt/2016/14961/14961_2016_Judgement_06-Sep-2018.pdf.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Questa sentenza, nell'introdurre riforme sociali di portata rivoluzionaria, costituisce a nostro modo di vedere una prova del c.d. *ameliorative secularism* tipico dell'India che punta alla tutela delle diversità, cancellando innanzitutto tutte le forme di discriminazione sociali legate ad un antico passato.

È indubbio, dunque, che la combinazione tra il principio della *libertà religiosa*, il principio della c.d. *depoliticizzazione* e il principio del *welfare*, costituisca il segreto della forza celebrativa del laicismo indiano che, nonostante le differenze e le diversità culturali insite geneticamente nella formazione dello stato multiculturale (o *State Nation*)¹⁰⁰, consente ai diversi culti di resistere alle tendenze assimilazioniste e alla globalizzazione delle culture¹⁰¹.

A ciò va aggiunto che nel Preambolo della Costituzione indiana trova menzione l'idea di fraternità; in altri termini «... la fraternità che assicura la dignità dell'individuo e l'unità e l'integrità della Nazione» è dichiarata come obiettivo costituzionale e ciò ha trovato conforto anche nella giurisprudenza¹⁰². Nel sistema indiano, infatti, il Preambolo svolge principalmente funzioni interpretative della stessa Costituzione e delle

¹⁰⁰ A.C. Stepan, J.J. Linz, Y. Yadav, *Crafting State-Nations: India and Other Multinational Democracies*, Baltimora, 2011, p.7. Secondo questi autori, lo *State Nation* indica un paese con importanti componenti multiculturali, anche multinazionali, che genera una forte identificazione e lealtà da parte dei suoi cittadini. In questa opera si documenta come le politiche di *State Nation* hanno contribuito a creare identità multiple ma complementari in India. Sullo *State Nation* indiano e sul contributo della esperienza multiculturale indiana come espressione del multiculturalismo *ante litteram* si veda anche D. Amirante, *Lo Stato multiculturale. Contributo alla teoria dello Stato dalla prospettiva dell'Unione Indiana*, cit, p. 50.

¹⁰¹ R. B. Williams, *Religions of immigrants from India and Pakistan: New threads in the American Tapestry*, New York-Cambridge, 1988,; P. Van der Veer, *Religious Nationalism: Hindus and Muslims in India*, University of California Press, Berkeley, Los Angeles - Londra, 1994.

¹⁰² Sul punto si veda S. Shetty, T. Sanyal, *Fraternity and the Constitution: a promising beninning in Nandin Sundar v. State of Chattisgarh*, in Nujs Law Review, n. 4, 2011, p. 439-462. Secondo questo studio l'inserimento della fraternità è un utile esempio per illustrare il modo in cui il Preambolo riflette i bisogni delle persone; in altri termini la fraternità è stata inserita come mezzo per promuovere la «concordia fraterna e buona volontà» nella nazione. Dopo diversi emendamenti la sua formulazione attuale persegue due obiettivi: promuovere la «dignità dell'individuo» e «l'unità e l'integrità della nazione».

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

disposizioni costituzionali specie in tema di tutela dei diritti fondamentali. A nostro avviso il riferimento alla fraternità come obiettivo costituzionale rappresenta una chiave di lettura della tutela dei diritti nello stato multiculturale indiano e della protezione della diversità religiosa.

Al riguardo, nel citato caso *S.R. Bommai v. Union*, tra le varie conclusioni a cui giunge la Corte Suprema, va evidenziata quella secondo cui il principio del secolarismo rappresenta una caratteristica essenziale della *basic structure of the Constitution*. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha utilizzato il principio di fraternità e proprio per affermare che l'ideale della fraternità costituisce una idea precursore per il raggiungimento del secolarismo indiano. In questa occasione la Corte dichiarava che l'India è storicamente un paese in cui sono sempre esistiti tolleranza religiosa e cultura della fraternità e che, pertanto, il principio del secolarismo dovesse essere concepito come una conseguenza naturale di questi valori originari. Sempre in questa decisione la Corte ha stabilito che «secularism is the bastion to build fraternity»¹⁰³ e ha affermato che la pratica secolare e il pensiero tra diversi gruppi religiosi aiuterebbero nelle relazioni fraterne le molteplici comunità diverse.

Ne deriva che la tolleranza religiosa avrebbe un doppio impatto sulla fraternità: assicurerebbe sia l'unità della Nazione, attraverso relazioni pacifiche, sia la dignità di ogni cittadino. La Corte Suprema ha, in sostanza, considerato il principio di fraternità come uno strumento per realizzare la *mission* del testo costituzionale. A questo proposito, la Corte Suprema ha prospettato una sequenza ideologica: la Costituzione si impegna dapprima nella promozione di ideali secolari che garantiscano relazioni fraterne. Questa cultura della fraternità aiuterebbe a sua volta a sostenere l'uguaglianza sociale come obiettivo finale dei Costituenti.

In questa prospettiva la Corte Suprema indiana, nel caso *Nandin Sundar v. State of Chattisgarh*, ha utilizzato il valore della fraternità come meccanismo per promuovere una politica economica più inclusiva in conformità ai principi direttivi della politica statale e, nel contempo, per rafforzare la responsabilità del potere centrale e sostenere i diritti umani in una struttura federale. È qui che allora, secondo la Corte, il

¹⁰³ Si veda ancora S. Shetty, T. Sanyal, cit. p.458.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

principio di fraternità si rivelerebbe utile nell'interpretazione della Costituzione e dei suoi valori fondamentali.

In questa cornice lo studio del modello indiano consente di verificare i principi di un particolare modello di laicismo basato anche sulla fraternità ed evidenziare le differenze rispetto alla tradizione europea: ciò anche in prospettiva di ripensare ad un modello di laicità europea che sia in grado di favorire la tutela delle diversità religiose in un nuovo universo europeo multiculturale.

Dall'analisi comparativa condotta per differenze, emerge che oggi in Europa, diversamente da quanto avviene nell'Unione Indiana, esistono Stati con distinte laicità e a diverse velocità in che spesso confliggono con il valore della fraternità umana.

L'esperienza indiana potrebbe, dunque, costituire un laboratorio da studiare e approfondire per la costruzione della società europea della tolleranza religiosa e della fratellanza umana.

Stando così le cose, a nostro modo di vedere, lo spirito di collaborazione tra tutte le religioni costituisce sicuramente il punto di partenza per consentire la costruzione di una unica laicità europea che sappia riconoscere la tutela del diverso. Bisognerà, in altri termini, riconoscere tre principi irrinunciabili: la *libertà religiosa di ciascuno*, l'*eguaglianza tra tutte le religioni* e la *fraternità* (intesa anche come solidarietà) tra le religioni e tra ciascuna di esse e lo Stato.

Sino ad oggi, il principio della laicità a diverse velocità (che emerge da una comparazione delle diverse forme di laicità negli Stati membri dell'Unione) ha inevitabilmente portato con se divisioni, reazioni populiste e spinte sovraniste; un simile approccio dovrà lasciare il posto ad una prospettiva comune non più figlia dell'emergenza, ma della solidarietà e dell'uguaglianza, che nel promuovere le radici culturali europee si faccia nello stesso tempo interprete della tutela della diversità come risorsa.

Questo progetto sarà più semplice se e quando ad una Unione economica e monetaria seguirà una Unione politica, in grado di governare con spirito di libertà, uguaglianza e solidarietà, i nuovi processi della globalizzazione, dell'immigrazione e del multiculturalismo.

La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo. Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"

7. Conclusioni

Le considerazioni che precedono consentono di giungere ad alcune prime (e brevi) riflessioni conclusive.

Il fenomeno migratorio, prima di tutto, non può e non deve essere letto (unicamente) come un problema da risolvere; bisogna abbandonare l'idea dello scontro tra civiltà, tra religioni e tra popoli. Le migrazioni, in un contesto universale, possono essere considerate, secondo una visione eticamente condivisa, come *risorsa* attraverso la quale si può sperimentare l'incontro e il dialogo tra i popoli, ma anche «ridistribuire tutto ciò che deve essere il senso dello sviluppo economico anche in Paesi dove le condizioni di partenza sono peggiori»¹⁰⁴.

In questa cornice, una politica europea dell'integrazione religiosa (dei migranti), deve fondarsi sulla tutela della dignità umana, andando, come si è detto, "oltre i migranti" e ponendo al centro della politica di accoglienza la "persona", unico viatico per edificare la fratellanza umana dei popoli.

Il percorso da intraprendere, per giungere ad una politica dell'accoglienza condivisa, deve tener presente quattro punti cardinali che costituiscono, a nostro avviso, le coordinate per orientare la bussola di un Europa che viaggia con difficoltà nel tempo della crisi dei diritti¹⁰⁵ in uno spazio incerto, in cui il locale e il globale si incontrano e si scontrano in un quadro di *governance multilivello*¹⁰⁶.

Alcuni punti cardinali, necessari a ritrovare la strada per costruire una Europa aperta alle diversità, devono essere inevitabilmente *la dignità, la solidarietà e la fratellanza*.

¹⁰⁴ Così si è espresso Monsignor Guerino Di Tora, presidente di Fondazione Migrantes e della Commissione della Cei per le migrazioni, in occasione della presentazione del XXVIII Rapporto immigrazione 2018-2019 "Non si tratta solo di migranti", realizzato da Caritas italiana e Fondazione Migrantes, il 27 settembre 2019.

¹⁰⁵ Per un approfondimento sul tema cfr. E. Ceccherini, *I diritti al tempo della crisi. Nuove esigenze di ponderazione*, Napoli, 2018. In questa opera si pone in risalto l'attualità delle molteplici crisi che rischiano di mettere in discussione alcune acquisizioni del costituzionalismo che sino a qualche anno fa sembravano consolidate: tra queste si pensi alla crisi migratoria.

¹⁰⁶ Cfr. F. Campomori, *La governance multilivello delle politiche di accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati in Italia*, in *Istituzioni del federalismo*, gennaio/marzo 2019, p. 5 ss.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

La condizione di vita indegna in cui sono spesso lasciati gli immigrati, costituisce una ferita ancora aperta per una Europa che rincorre un progetto di unità politica e giuridica e che rivendica le radici culturali di una antica democrazia.

Come ha fatto notare Colaianni¹⁰⁷, il rispetto della dignità degli immigrati costituisce il «test epocale» dell'effettivo riconoscimento dei diritti di libertà; non è un caso che, nella sua *Rivoluzione della dignità*¹⁰⁸, una autorevole dottrina (Rodotà) ha ricordato che la «dignità si affermò come sintesi di libertà ed uguaglianza e di questi valori rafforzò il senso». A nostro avviso, proprio dalla dignità umana bisogna (ri)partire per assicurare la libertà religiosa dei migranti nei contesti di destinazione. Ne consegue che l'Unione europea e gli Stati membri devono governare affinché costruiscano le condizioni necessarie per garantire alla persona umana di determinarsi in libertà, superando le impervie condizioni di una nuova *Babilonia*. Siamo convinti, come ha fatto notare Ambrosini nel suo *Dio dei migranti*, che la libertà religiosa costituisca una vera risorsa, ovvero una prima garanzia di sopravvivenza materiale e spirituale per l'identità degli immigrati, della loro cultura e della loro memoria spirituale.

La storia, non solo dell'Europa, ci insegna che la libertà religiosa è sempre stata all'origine della libertà morale, risultando come il fondamento della dignità umana e concepita come *libertà delle*

¹⁰⁷ Sul punto si veda in particolare N. Colaianni, *L'Europa e i migranti: per una dignitosa libertà (non solo religiosa)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, n. 40/2017, p. 20.

¹⁰⁸ S. Rodotà, *La rivoluzione della dignità*, Napoli, 2013. Vedi ancora dello stesso autore *Il diritto di avere diritti*, Roma-Bari, 2012.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

libertà¹⁰⁹ e «cartina di tornasole»¹¹⁰ per il rispetto di tutti gli altri diritti umani¹¹¹.

Un secondo punto cardinale in grado di tracciare la rotta verso politiche di accoglienza non discriminatorie (giuste ed in grado di rispettare la diversità culturale e religiosa) è senza dubbio la *solidarietà*, unico valore unificante di un ordinamento che vive una era accompagnata da nazionalismo, secessionismo e spinte populiste. Mutuando un autorevole riferimento dottrinale, mi piace ricordare che «l'idea di solidarietà è connaturata tra gli elementi comuni di ogni ordinamento giuridico, perché plasma "ogni forma organizzata di convivenza in grado di evitare il *bellum omnium contra omnes*"»¹¹². È proprio il principio solidaristico, riconosciuto dalla nostra Costituzione (all'art. 2, comma 2), che è in grado di estendere i diritti sociali fondamentali anche agli stranieri e agli immigrati, nella consapevolezza

¹⁰⁹ Nel contesto europeo, la libertà religiosa ha rappresentato la "prima libertà" in quanto presupposto ed espressione della fondamentale distinzione tra sfera temporale e sfera spirituale, su cui in età moderna si sarebbero innestati gli ordinamenti giuridici statali e, di conseguenza, tutti gli altri diritti e libertà. Il riferimento è a Maritain, il quale considerava la libertà di coscienza e di religione come primo diritto della persona umana.; sul punto si veda anche S. Ceccanti, op, cit, p.50.

¹¹⁰ Cfr. l'articolo pubblicato in *Zenit* del 3 dicembre 2015, *Mons. Gallagher: «libertà di religione è cartina di tornasole di tutti gli altri diritti»*, reperibile su <https://it.zenit.org/articles/mons-gallagher-liberta-di-religione-e-cartina-di-tornasole-di-tutti-gli-altri-diritti/>.

¹¹¹ Nel 2015 nell'Incontro per la libertà religiosa a Philadelphia, Papa Francesco ha avuto modo di precisare che la dimensione religiosa non è una sottocultura ed essa è parte della cultura di ogni popolo e di ogni nazione. Secondo l'attuale Pontefice, trascurare l'importanza delle religioni e «negare o limitare in maniera arbitraria» la libertà religiosa, significa coltivare una visione riduttiva della persona umana" e, in ultima analisi, «significa rendere impossibile una pace autentica e duratura di tutta la famiglia umana». Rispettare le convinzioni più profonde dei membri di una data società è infatti il prerequisito su cui può essere costruita un'autentica cultura dei diritti umani; il testo del documento citato è reperibile sul sito <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2015/september/documents>.

¹¹² Sia consentito un rinvio anche a I.A. Nicotra, *La "sfida" secessionista e il valore "unificante" della solidarietà territoriale. L'ultima frontiera della protesta populista*, in rivista *Federalismi.it*, 4 settembre 2019, p. 1-20.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

di assicurare la dignità umana della persona (art. 2, comma 1 della Costituzione italiana)¹¹³.

Ultimo valore, non certo ultimo per importanza, è quello della *fratellanza* che costituisce la manifestazione più evidente dell'umanità di un popolo e che traduce in comportamenti giusti i valori della dignità, della libertà e della solidarietà¹¹⁴, necessari anche a garantire lo sviluppo della società civile¹¹⁵.

A nostro modo di vedere, sarà necessario che gli Stati membri dell'Unione Europea adottino misure per evitare il sorgere di conflitti umani di natura religiosa, nell'ottica della *fratellanza* di cui ha parlato Papa Francesco nel Documento sulla *Fratellanza Umana*¹¹⁶, in occasione

¹¹³ Sul punto si veda F. Giuffrè, *La solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, Milano 2002, p. 8 ed in particolare F. Giuffrè, *Alle radici dell'ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione*, in rivista AIC, n. 3/2019, p. 1-19.

¹¹⁴ Sul punto si veda N. Bobbio, *L'età dei diritti*, Torino, 1990, p. 101, secondo cui anche Mazzini, in uno scritto giovanile avrebbe sottolineato che la fraternità sarebbe stata la «conseguenza immediata dei due termini» libertà ed uguaglianza. Sull'esistenza di un collante tra libertà ed uguaglianza costituito dalla fraternità o solidarietà si veda E. Rossi, in E. Rossi, A. Bonomi, *La fraternità fra "obbligo" e "libertà". Alcune riflessioni sul principio di solidarietà nell'ordinamento costituzionale*, in A. Marzanati, A. Mattioni (a cura di), *La fraternità come principio del diritto pubblico*, Roma, 2007, p. 90.

¹¹⁵ Per una lettura del concetto di fratellanza secondo la dottrina sociale della Chiesa cattolica si veda G. Cimbalo, *La Chiesa di Francesco verso la costruzione della fraternità: un nuovo costituzionalismo per la chiesa di Roma*, in *Revista General de Derecho Público Comparado*, n. 20, Febrero 2017, p. 1-19. In questo contributo si evidenzia che il ricorso alla nozione di fraternità viene utilizzato anche come strumento di sviluppo economico e della società civile.

¹¹⁶ Cfr. il *Documento sulla Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune*, firmato da Sua Santità Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al Tayyeb ad Abu Dhabi, il 4 febbraio 2019, reperibile su http://w2.vatican.va/content/francesco/it/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html (data ultimo accesso 29 settembre 2019). Si veda F. Körner, *Fratellanza Umana. Una riflessione sul Documento di Abu Dhabi*, in *La civiltà cattolica*, Quaderno 4054, 2019, p. 313-327; secondo questa analisi testi analoghi erano già stati firmati in passato. Questa volta, però, diversamente dalle precedenti, a sottoscrivere la dichiarazione non sono state le delegazioni, ma il Pontefice stesso e un leader islamico. Da quando, nel 1924, è stato abolito il califfato, non esiste più, è vero, un rappresentante dell'islam che abbia preminenza mondiale (almeno nel mondo sunnita). Tuttavia Al-Tayyeb detiene una

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

dell'incontro con il Grande Imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb; un vero e proprio appello ad ogni coscienza viva affinché ripudi la violenza aberrante e l'estremismo cieco.

In altri termini, gli Stati membri - al fine di evitare tutele differenziate - devono assicurare, sia nella fase della prima accoglienza, ma anche nella fase della integrazione, la piena tutela della libertà di culto e di fede, nonché il rispetto della tolleranza, non intesa solo come indifferenza¹¹⁷.

Ai tempi di quella che è stata definita una crisi migratoria, la riscoperta del principio di tolleranza può essere considerato l'unico valore unificante (l'unica risorsa costituzionale insieme alla solidarietà) in grado di trasformare lo scontro tra libertà, culture, religioni nell'incontro tra persone libere con pari dignità, legate tra loro da un rapporto naturale di fratellanza¹¹⁸.

In questo quadro, ritorna necessario la riscoperta del pensiero di Voltaire (1763), secondo cui la tolleranza non aveva mai provocato alcuna guerra civile, mentre l'intolleranza aveva coperto la terra di

delle cariche islamiche più importanti: è il Grande imam della Moschea-Università di al-Azhar, un'istituzione molto influente sia sotto il profilo religioso sia sotto quello accademico, che si trova al Cairo ed è il cuore di una rete educativa internazionale.

¹¹⁷ Sul punto si veda anche B.L. Berger, *Freedom of Religion*, in *Oxford Handbook of the Canadian Constitution*, 2017, p. 3. B.L. Berger, *The Cultural Limits of Legal Tolerance*, in *The Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Vol. XXI, No. 2, July 2008, p. 254. Cfr. B.L. Berger, Section 1, *Constitutional Reasoning and Cultural Difference: Assessing the Impacts of Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony*, in *Supreme Court Law Review*, 2010, 51, p. 35-36. Innanzitutto, l'articolo B.L. Berger, *Religious Freedom in Canada. A Crucible for Constitutionalism*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2018, p. 111-125.

¹¹⁸ In un tempo di globalizzazione e forte pluralismo religioso, il concetto di fratellanza deve essere interpretato in modo da superare le differenze etniche, culturali e religiose dei popoli diversi e così da porre argine ai nuovi conflitti ideologici e identitari. Come ha fatto notare un'autorevole dottrina anche il trípico rivoluzionario "Liberté égalité fraternité", letto e riletto a più di due secoli dalla sua formulazione, "richiede di intrecciare tempi, luoghi, generi e culture distinte", sul punto si vedano i contributi pubblicati nel volume Monográfico "Liberté, Egalité, Fraternité" della *Revista General de derecho público comparado* in occasione dei dieci anni della rivista, ed in particolare il contributo di presentazione dei direttori E. Álzares Conde e L. Pegoraro dal titolo "La Revista General de derecho público comparado" *compie dieci anni*, in *Revista General de derecho público comparado*, n. 20, Febrero 2017, p. 2.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

massacri¹¹⁹. Non a caso il filosofo francese scriveva in quel tempo: «Mettete una sola religione in uno Stato e ci sarà il dispotismo. Mettetene due e ci sarà la guerra civile. Mettetene molte e tutti vivranno felici e in armonia»¹²⁰. In questa prospettiva, come ha fatto ben notare qualcuno proprio di recente: «Nelle società democratiche solo in nome della tolleranza il pluralismo può esplicare ogni sua potenzialità garantendo l'autonomia dei singoli, entro una cornice autenticamente aperta e ispirata dalla "ragione pubblica"»¹²¹.

In questo quadro, l'esigenza di attuare la triade "dignità, solidarietà e fratellanza" deve essere attuata soprattutto a livello di Unione Europea e non solo a livello statale o locale.

Sul piano politico, l'Unione Europea (della fratellanza umana) non può sottrarsi alla vocazione solidaristica propria dello spazio comune europeo, che trova la sua *ratio* nell'atto di nascita di una Europa unita, ispirata ai valori universali della pace e della solidarietà tra i popoli. In questa prospettiva tutti gli Stati membri sono chiamati ad una responsabilità comune, senza distinzioni territoriali e politiche nei confronti del fenomeno migratorio che interessa l'area Mediterranea: valori questi che devono tradursi in politiche di integrazione e di accoglienza, anche religiosa, fondate sulla centralità della persona umana, ancor prima che del "migrante" inteso come straniero e/o cittadino.

Il riferimento costituzionale della fratellanza e il modello costituzionale di "laicismo celebrativo" indiano, possono (nonostante l'ascesa di recenti tendenze nazionaliste indù legate al fenomeno

¹¹⁹ Cfr. Voltaire, *Il trattato sulla Tolleranza*, 1763. Nel suo Trattato sulla Tolleranza, Voltaire affermava "Il diritto dell'intolleranza è dunque assurdo e barbaro; è il diritto delle tigri, ed è davvero orribile, perché le tigri non sbranano che per mangiare, e noi ci siamo sterminati per dei paragrafi".

¹²⁰ M. Ferrante, *Diritto, religione, cultura: verso una laicità inclusiva*, in Rivista *www.statoecliese.it*, n. 35 del 2017, p. 1-21.

¹²¹ Sul punto sia consentito un rinvio a F.R. De Martino, *L'attualità del principio pluralista come problema*, in rivista AIC, n. 2/2019, il quale afferma che secondo il pensiero di Rawls nelle società democratiche moderne il solo pluralismo accettabile è quello 'ragionevole', ovvero un pluralismo che si realizza grazie ad una cultura condivisa, perché imperniata su alcuni valori co-muni. A giudizio dell'Autore, cioè, non c'è dubbio che, tra i principi di una cultura comune democratica, quello della tolleranza svolga un ruolo decisivo.

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

Modi¹²²) ancora costituire, *de jure condendo*, un armonico modello costituzionale in grado di plasmare spiritualità e diritto, tradizioni secolari e innovazioni giurisprudenziali, libertà e responsabilità, da cui trarre preziosi insegnamenti¹²³.

In definitiva, nell'attuale momento storico bisognerà prima di tutto ricercare nei migranti la *persona* - il prossimo, il fratello (per i credenti *a immagine di Dio*¹²⁴) - nella consapevolezza che l'incontro tra religioni (quindi tra spiritualità, interiorità culturali, identità e coscienza dell'animo umano) costituisca una straordinaria risorsa, una inestimabile opportunità di ricchezza e non invece, come si è portati a credere in un tempo minacciato da populismi e nazionalismi estremi, una occasione di impoverimento culturale, economico e sociale.

È questa - al tempo del *global age* - la vera "sfida costituzionale" per l'Europa, ancora alla ricerca affannosa delle sue radici culturali e di una unità forte all'interno di uno spazio giuridico e politico sempre più secolarizzato e multiculturalmente.

ABSTRACT: Migratory phenomena and globalization are processes that have led to the transformation of contemporary society by increasing the religious pluralism. Religious diversity is one of the challenges of contemporary constitutionalism. The paper, after analysing the relationship between immigration, secularism and multiculturalism, aims to find a solution in order to pursue effective protection for religious diversity of migrants in the European context.

¹²² Sul punto sia consentito un rinvio a C. Petteruti, *Elezioni indiane 2019: la forma di governo parlamentare alla prova del fenomeno Modi*, in *Dpce Online*, v. 41, n. 4, jan. 2020, p. 2679-2698.

¹²³ G.J. Jacobsohn, *Three Models of Secular Constitutional Development: India, Israel, and the United States*, in *Studies in American Political Development*, 10(1), 1996, p. 1-68.

¹²⁴ Il riferimento è al testo biblico della *Genesi*, secondo cui: «*Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza... e Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò*» (Gen. 1,26-27).

Luigi Colella

*La libertà religiosa e l'universo dei migranti in Europa tra secolarizzazione e multiculturalismo.
Il contributo del laicismo indiano e il valore della "fratellanza umana"*

The contribution of comparative law and the study of Indian secularism (based on the universal value of religious tolerance) can represent the starting point for the rediscovery of certain values such as religious dignity, social solidarity and human fraternity in Europe.

KEYWORDS: migration crisis, globalization, multiculturalism, secularism, religious diversity, religious tolerance

Luigi Colella – Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato, Università della Campania "L. Vanvitelli"